

notitiae

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

386-387

SEPT.-OCT. 1998 - 9-10

CITTÀ DEL VATICANO

Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica et de disciplina sacramentorum
editi cura Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Mensile - sped. abb. Postale art. 2 comma 20/B legge 662/96 - Roma
Tipografia Vaticana

IOANNES PAULUS PP. II

<i>Acta</i> : Canonizationes	529
Beatificationes	529
<i>Litterae Apostolicae Motu proprio datae</i> : «Apostolos suos»: De theologica et iuridica natura Conferentiarum Episcoporum	530
<i>Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio»</i> : sulla natura teologica e giuridica delle conferenze dei Vescovi	551
<i>Allocutiones</i> : ad immagine del Buon Pastore (573); Before the Throne of Grace (574); La Domenica, giorno della Chiesa (576); La Domeni- ca, giorno di gioia (577); La confermazione compimento del battesi- mo (579)	

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

<i>Notificationes</i> : Sull'uso del pastorale da parte di un Vescovo in una dio- cesi che non sia la propria	583
Le visite «Ad limina Apostolorum»	584
Responsa ad dubia proposita	590
In nostra familia	593

STUDIA

La novità del sacerdozio di Cristo, A. Vanhoye	594
--	-----

IOANNES PAULUS PP II

Acta

CANONIZATIONES

Die 11 Octobris 1998, in area quae respicit basilicam Sancti Petri in Vaticano:

Sancta Edith Stein (Teresia Benedicta a Cruce), martyr

BEATIFICATIONES

Die 3 Octobris 1998 in civitate Zagrebiensi:

Beatus Aloisius Stepinac, episcopus et martyr

Die 25 Octobris 1998, in area quae respicit basilicam Sancti Petri in Vaticano:

Beatus Zephyrinus Agostini, presbyter

Beatus Antonius a Sancta Anna, presbyter

Beatus Faustinus Míguez, presbyter

Beata Theodora Guérin, virgo

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

DE THEOLOGICA ET IURIDICA NATURA
CONFERENTIARUM EPISCOPORUM*

I

EXORDIUM

1. Apostolos suos instituit Dominus Iesus «ad modum collegii seu coetus stabilis, cui ex iisdem electum Petrum praefecit». ¹ Apostoli non seorsum seiunctimve sed coetum *Duodecim* efficientes a Iesu electi sunt ac missi, perinde atque ab Evangelio sententia illa compluries iterata «unus de Duodecim» confirmatur. ² Omnibus his missionem committit Dominus Regnum Dei praedicandi. ³ Ii non seiuncti, sed bini bini ab Eo missi sunt. ⁴ In novissima cena Iesu Patrem pro unitate Apostolorum ipsorumque qui in eum per eorum verbum credituri sunt deprecatur. ⁵ Suam post Resurrectionem et ante Ascensionem in eius supremo pastoralis officio confirmat Iesu Petrum ⁶ itemque eandem missionem Apostolis concredit quam ipse a Patre susceperat. ⁷

Pentecostes die cum Spiritus Sanctus descendit, Collegium apostolicum revera novo illo vigore repletur et manifestatur, quem Paracletus ministrat. «Stans autem Petrus cum Undecim» ⁸ multitu-

* *Acta Apostolicae Sedis* 90 (1998) 641-658.

¹ CONC. OECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 19. Cf. *Mt* 10, 1-4; 16, 18; *Mc* 3, 13-19; *Lc* 6, 13; *Io* 21, 15-17.

² Cf. *Mt* 26, 14; *Mc* 14, 10.20.43; *Lc* 22, 3.47; *Io* 6, 72; 20, 24.

³ Cf. *Mt* 10, 5-7; *Lc* 9, 1-2.

⁴ Cf. *Mc* 6, 7.

⁵ Cf. *Io* 17, 11.18.20-21.

⁶ Cf. *ibid.*, 21, 15-17.

⁷ Cf. *ibid.*, 20, 21; *Mt* 28, 18-20.

⁸ *Act* 2, 14.

dinem alloquitur ac magnam credentium copiam baptizat; prima communitas perseverans est in audienda doctrina Apostolorum⁹ atque ab eis pastorales pro ipsa quaestiones enodantur;¹⁰ Apostolos qui in urbe Ierusalem manserant Paulus convenit ut suam cum eis communionem confirmaret neve sibi periculum conflaret ne forte in vacuum curreret.¹¹ Quod sibi ipse plane erat conscius se corpus quoddam indivisum efficere, id etiam exstat cum illa oritur quaestio debeantne christiani ex paganis oriundi Antiquae Legis normas servare necne. Tunc in Antiochena communitate «statuerunt, ut ascenderent Paulus et Barnabas et quidam alii ex illis ad apostolos et presbyteros in Ierusalem super hac quaestione»¹² considerata. Ad hanc quaestionem agitandam coadunantur Apostoli presbyterique, inter se sententias conferunt, deliberant Petri auctoritate ac tandem decernunt: «Visum est enim Spiritui Sancto et nobis nihil ultra imponere vobis oneris quam haec necessario [...]».¹³

2. Salutis missio quam Dominus Apostolis commisit usque ad mundi finem manebit.¹⁴ Ut talis missio, ad Christi voluntatem, perficeretur, Apostoli ipsi «de instituendis successoribus curam egerunt... Proinde docet... Synodus Episcopos ex divina institutione in locum Apostolorum successisse, tamquam Ecclesiae pastores».¹⁵ Etenim, ad pastorale exsequendum ministerium, «Apostoli speciali effusione supervenientis Spiritus Sancti a Christo ditati sunt,¹⁶ et ipsi adiutoribus suis per impositionem manuum donum spirituale tradiderunt,¹⁷ quod usque ad nos in episcopali consecratione transmissum est».¹⁸

⁹ Cf. *ibid.*, 2, 42.

¹⁰ Cf. *ibid.*, 6, 1-6.

¹¹ Cf. *Gal* 2, 1-2.7-9.

¹² *Act* 15,2.

¹³ *Ibid.*, 15, 28.

¹⁴ Cf. *Mt* 28, 18-20.

¹⁵ CONC. OECUM. VAT. II, const. dogm. *Lumen gentium*, 20.

¹⁶ Cf. *Act* 1, 8; 2, 4; *Io* 20, 22-23.

¹⁷ Cf. *1 Tm* 4, 14; *2 Tm* 1, 6-7.

¹⁸ CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 21.

«Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium apostolicum constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur».¹⁹ Omnes sic Episcopi communiter praeceptum a Christo receperunt Evangelium ubique terrarum nuntiandi ideoque de tota Ecclesia solliciti esse debent itemque, ut missionem a Domino commissam adimpleant, inter se et cum Petri Successore²⁰ ad sociatam operam agendam etiam astringuntur, in quo est «perpetuum ac visibile unitatis fidei et communionis principium et fundamentum».²¹ Singuli autem Episcopi in suis Ecclesiis particularibus principium ac fundamentum sunt unitatis.²²

3. Posita divinitus instituta potestate a singulo Episcopo in Ecclesia sua exercenda, Episcopi sibi conscii cuiusdam indivisi corporis se esse participes, ipsi, saeculorum Ecclesiae decursu, suum officium gerentes, instrumenta, organa vel apparatus communicationis adhibuerunt, quae communionem de cunctis Ecclesiis ac sollicitudinem ostendunt ac ipsam Apostolorum collegii vitam producunt, pastorem scilicet communem operam, consultationes, mutuum adiumentum, et his similia.

A primis inde saeculis, haec ipsa communio in conciliis celebrandis unice singulariterque sese proprie ostendit, inter quae, praeter concilia oecumenica quae a Concilio Nicaeno anni CCCXXV inceperunt, concilia etiam particularia sunt annumeranda, tum plenaria tum provincialia, quae saepenumero universa in Ecclesia inde a saeculo II sunt celebrata.²³

¹⁹ *Ibid.*, 22.

²⁰ Cf. *ibid.*

²¹ *Ibid.*, 18; cf. 22-23, Nota explicativa praevia, 2; CONC. OECUM. VAT. I, Const. dogm. *Pastor aeternus*, Prologus: DS 3051.

²² Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 23.

²³ De nonnullis saeculi II conciliis, cf. EUSEBIUS CAESAREAE, *Historia Ecclesiastica*, V, 16, 10; 23, 2-4; 24, 8; SC 41, pp. 49, 66-67, 69. Tertullianus, ineunte III saeculo, celebrandorum apud Graecos conciliorum morem laudibus effert (cf. *De ieiunio*, 13, 6: CCL 2, 1272). Ex S. Cypriani Carthaginensis epistulis cognoscimus complura Africana

Haec celebrandorum conciliorum particularium consuetudo totam per Mediam Aetatem protacta est. Post Concilium Tridentinum (MDXLV-MDLXIII), haec, statis temporibus celebratio magis magisque laxari coepta est. Attamen Codex Iuris Canonici anni MCMXVIII, cum venerandae huic institutioni vires addere vellet, etiam de conciliis particularibus celebrandis normas edixit. Can. 281 huius Codicis de concilio plenario agebat ac statuebat idem Summi Pontificis licentia celebrari posse, qui suum delegatum designaret, ut id convocaret ac regeret. Idem Codex saltem vicesimo quoque anno concilia provincialia²⁴ et saltem quinto quoque anno congressiones vel coetus alicuius provinciae Episcoporum praesentiebat, ut negotia dioecesium agerentur et concilium provinciale compararetur.²⁵ Novus Codex Iuris Canonici anni MCMLXXXIII complures normas de conciliis particularibus, tam plenariis quam provincialibus, adhuc servat.²⁶

4. Prope conciliorum particularium traditionem, cum ea servata concordia, inde a superiore saeculo, propter historicas, culturales, sociologicas rationes necnon pastoralia ob proposita, in variis nationibus ortae sunt Conferentiae Episcoporum, ut quaedam ecclesiales omnibus communes quaestiones excuterentur atque aptae solutiones reperirentur. Conferentiae hae, prae conciliis, statum stabilem ac duraturum obtinuerunt. Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium instructio diei XXIV mensis Augusti anni MDCCCLXXXIX easdem memorat ac « Conferentias Episcoporum » plane designat.²⁷

Romanaque concilia ab altero vel tertio decennio saeculi III facta esse: *Epist.* 55, 6; 57; 59, 13, 1; 61; 64; 67; 68; 2, 1; 70; 71, 4, 1; 72; 73, 1-3: L. BAYARD (ed.), *Les Belles Lettres*, Paris 1961, II, pp. 134-135; 154-159; 180; 194-196; 213-216; 227-234; 235; 252-256; 259; 259-262; 262-264. De conciliis Episcoporum saeculis II et III cf. K. J. HEFELE, *Histoire des Conciles*, I, Adrien le Clerc, Paris 1869, pp. 77-125.

²⁴ Cf. *CIC* (1917), can. 283.

²⁵ Cf. *ibid.*, can. 292.

²⁶ Cf. *CIC* cann. 439-446.

²⁷ SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Instructio De collationibus quolibet anno ab Italis Episcopis in variis quae designantur Regionibus habendis*, 24 Augusti 1889: *Leonis XIII Acta*, IX (1890), p. 184.

Concilium Oecumenicum Vaticanum II, in Decreto *Christus Dominus*, praeter quam quod veneranda institutio conciliorum particularium vult novo vigeat robore (cf. n. 36), dedita opera de Conferentiis Episcoporum definite disserit, edicens in pluribus nationibus iam ipsas esse institutas ac ea de re peculiares pariter statuens normas (cf. nn. 37-38). Concilium namque, quod opportunitatem ac horum institutorum fecunditatem agnoscit, «summopere expedire censeat, ut ubique terrarum eiusdem nationis seu regionis Episcopi in unum coetum confluant, statis temporibus simul convenientes, ut communicatis prudentiae et experientiae luminibus, collatisque consiliis sancta fiat ad commune Ecclesiarum bonum virium conspiratio».²⁸

5. Anno MCMLXVI Paulus PP. VI Motu proprio *Ecclesiae sanctae* decrevit ut Conferentiae Episcoporum, ubi non erant, conderentur; quae exstabant propria statuta facerent; si easdem constituere non poterant, Episcopi quorum intererat sese Conferentiis iam constitutis iungere deberent; ut Conferentiae Episcoporum complurium Nationum vel internationales effici possent.²⁹ Paucis annis post, anno MCMLXXIII, Directorium de pastorali ministerio Episcoporum pronuntiavit: «Conferentia episcopalis ad id est instituta, ut hodie multiplicem atque fecundam opem conferat, ut collegialis affectus ad concretam executionem perducatur. Per has Conferentias spiritus communionis cum Ecclesia universali et diversarum ecclesiarum particularium inter se egregie fovetur».³⁰ Codex demum Iuris Canonici, a Nobis die XXV mensis Ianuarii anno MCMLXXXIII foras emissus, peculiares normas statuit (cann. 447-459), quibus proposita et munera Conferentiarum Episcoporum itemque earundem institutio, structura et actio temperarentur.

²⁸ CONC. OECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 37; Cf. Const. dogm. *Lumen gentium*, 23.

²⁹ Cf. PAULUS VI, Motu proprio *Ecclesiae sanctae*, 6 Augusti 1966, I. *Normae ad exsequenda Decreta SS. Concilii Vaticani II «Christus Dominus» et «Presbyterorum Ordinis»*, 41: AAS 58 (1966), 773-774.

³⁰ CONGREGATIO PRO EPISCOPOS, Directorium *Ecclesiae imago, De Pastoralis Ministerio Episcoporum*, 22 Februarii 1973, 210.

Collegii mens, qua Episcoporum Conferentiarum constitutiones imbuuntur earundemque actiones reguntur, communem quoque operam Conferentiarum diversarum nationum incitat, sicut suadet Concilium Oecumenicum Vaticanum II,³¹ atque canonicis normis recipitur.³²

6. Post Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Conferentiae Episcoporum magnopere adoleverunt officiumque sustinuerunt praeoptati instrumenti alicuius nationis vel territorii, ut sententiae mutuaeque consultationes communicarentur ac cooperatio pro bono Ecclesiae communi ageretur: « ipsae his annis factae sunt solidum quoddam, vivum et efficax ubique terrarum institutum ».³³ Earum momentum ex eo oritur quod efficaciter Episcoporum ideoque totius Ecclesiae unitatem iuvant cum sit praevalidum instrumentum ad ecclesialem communionem confirmandam. Verumtamen, earum navitatis usque amplioris evolutio, quasdam exciit quaestiones quae theologicaam pastoraalemque indolem sapiunt, potissimum quod ad earum pertinet necessitudinem cum dioecesanis Episcopis.

³¹ Cf. Decr. *Christus Dominus*, 38, 5.

³² Cf. *CIC* can. 459 § 1. Per Conferentiarum Episcoporum internationales coniunctiones huic cooperationi re subsidium datum est, quae sunt: Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Consilium Conferentiarum Episcopaliū Europae (CCEE), Secretariado Episcopal de América Central y Panamá (SEDAC), Commissio Episcopatum Communitatis Europaeae (COMECE), Association des Conférences Episcopales de l'Afrique Centrale (ACEAC), Association des Conférences Episcopales de la Région de l'Afrique Centrale (ACERAC), Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM), Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa (IMBSA), Southern African Catholic Bishop's Conference (SACBC), Conférences Episcopales de l'Afrique de l'Ouest Francophone (CERAO), Association of the Episcopal Conferences of Anglophone West Africa (AECAWA), Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa (AMECEA), Federation of Asian Bishop's Conferences (FABC), Federation of Catholic Bishop's Conferences of Oceania (FCBCO) (cf. *Annuario Pontificio* 1998, Città del Vaticano 1998, pp. 1112-1115). Instituta tamen haec proprie non sunt Conferentiae episcopales.

³³ IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad eos qui in Romana Curia ministerium suum implent*, 28 Iunii 1986, n. 7 c.: *AAS* 79 (1987), 197.

7. Viginti post annis quam Concilium Oecumenicum Vaticanum II absolutum est, coetus extraordinarius Synodi Episcoporum, anno MCMLXXXV celebratus, in hodiernis condicionibus pastorem utilitatem immo necessitatem agnovit Conferentiarum Episcoporum, sed eadem opera asseveravit «in agendi ratione Conferentias Episcoporum bonum Ecclesiae prae se ferre debere, scilicet unitatis famulatum et cuiusque Episcopi responsalitem non alienabilem universalis Ecclesiae ipsiusque Ecclesiae particularis». ³⁴ Quapropter Synodus hortata est ut de theologico *statu* exindeque de iuridica ratione inquisitio latius altiusque explicaretur atque quaestio potissimum de auctoritate earum doctrinali ageretur, ob oculos habitis n. 38 Decreti conciliaris *Christus Dominus* atque cann. 447 et 753 Codicis Iuris Canonici. ³⁵

Documentum hoc etiam ab hac optata investigatione fluit. Arto cum Concilii Vaticani II documentis nexu, praecipua principia theologiae iurisque ipsum de Conferentiis Episcoporum explicitam recipere atque necessarium normarum additamentum suppeditare innititur, ut iisdem Conferentiis adiumentum praebeatur, quo praxis statuatur theologico fundamento innixa iurisque soliditate.

II

COLLEGIALIS EPISCOPORUM CONIUNCTIO

8. In universali Dei Populi communione, cui ut inserviat Dominus ministerium apostolicum instituit, collegialis Episcoporum coniunctio Ecclesiae naturam ostendit, quae cum in terra semen et regni Dei sit initium, «pro toto genere humano firmissimum est germen unitatis, spei et salutis». ³⁶ Quemadmodum Ecclesia est una et

³⁴ *Relatio finalis*, II, C), 5: *L'Osservatore Romano*, 10 Decembris 1985, p. 7.

³⁵ Cf. *Ibid.*, II, C), 8, b).

³⁶ CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 9.

universalis, sic episcopatus unus est et indivisus,³⁷ idemque tantum habet amplitudinis quantum visibile Ecclesiae corpus, cuius luculentam varietatem manifestat. Principium et visibile fundamentum huius unitatis est Romanus Pontifex, qui episcopalis corporis est caput.

Episcopatus unitas unum est ex elementis quibus Ecclesia constituitur.³⁸ Etenim per Episcoporum coetum « traditio apostolica in toto mundo manifestatur et custoditur »;³⁹ atque eiusdem fidei communicatio, cuius depositum eorum custodiae committitur, eorundem Sacramentorum participatio « quorum regularem et fructuosam distributionem auctoritate sua ordinant », ⁴⁰ iis adhaesio et oboedientia tamquam Ecclesiae Pastoribus, haec nominatim communionis ecclesialis potissima sunt elementa. Talis communio, eo quod totam Ecclesiam pervadit, episcopale etiam Collegium conformat, atque pollet « realitate organica, quae iuridicam formam exigit et simul caritate animatur ».⁴¹

9. Episcoporum ordo collegialiter « una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc Capite, subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam existit ».⁴² Sicut omnes probe sciunt, Concilium Oecumenicum Vaticanum II, in hac doctrina tradenda, simul edixit Petri Successorem integra pollere « potestate Primatus in omnes sive Pastores sive fideles. Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam semper libere exercere valet ».⁴³

Suprema potestas in universam Ecclesiam qua pollet Episcoporum coetus nisi collegialiter ab ipsis exerceri non potest, simul in Concilio

³⁷ Cf. CONC. OECUM. VAT. I, Const. dogm. *Pastor aeternus*, Prologus: DS3051.

³⁸ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. *Communione notio*, 12.

³⁹ CONC. OECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 20.

⁴⁰ *Ibid.*, 26.

⁴¹ *Ibid.*, Nota explicativa praevia, 2.

⁴² *Ibid.*, 22.

⁴³ *Ibid.*, 22.

Oecumenico sollemniter coadunatis, simul in terrarum orbe dispersis, dummodo Romanus Pontifex eosdem ad collegialem actum vocet, vel saltem comprobet libereve eorum coniunctam actionem accipiat. In his actibus collegialibus suam ipsorum pro fidelium totiusque Ecclesiae bono exercent potestatem Episcopi, fideliter primatum ac Romani Pontificis praeeminentiam servantes simul, qui caput est episcopalis Collegii; qui Episcopi non agunt tandem veluti eius vicarii vel delegati.⁴⁴ Inibi plane liquet Episcopos esse Ecclesiae catholicae, totius Ecclesiae bonum, ac ut tales a cunctis fidelibus agnosci et aestimari.

10. Aequalis collegialis actio in ordine Ecclesiarum particularium earundemque conventuum priorum Episcoporum non datur. Pro unaquaque Ecclesia, Episcopus dioecesanus gregem sibi proprio, ordinario et immediato veluti pastori creditum in nomine Domini pascit, atque eius agendi ratio stricte personalis est, non collegialis, etiamsi affectu communionis animata. Quamvis ipse Ordinis sacramenti plenitudine honestetur, summam tamen potestatem inibi haud gerit, quae ad Romanum Pontificem et Episcoporum Collegium pertinet, veluti elementa Ecclesiae universalis propria, interiora cuiusvis Ecclesiae particularis, ut haec sit plene Ecclesia, id est Ecclesiae universalis praesentia particularis una cum sui ipsius propriis et necessariis elementis.⁴⁵

Ex eo quod Ecclesiae particulares quibusdam in orbis terrarum partibus congregantur (aliquibus in nationibus, regionibus et ita porro), Episcopi qui iisdem praesident, haud coniunctim suam obeunt pastorem curam per collegiales actus, aequales actibus Collegii episcopalis.

11. Quo aptius conspiciatur meliusque intellegatur quemadmodum collegialis coniunctio in re pastoralis alicuius territorii Episcopis iunctim peragenda manifestetur, paucis etiam verbis,

⁴⁴ Cf. *ibid.*, 22; *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. III, pars VIII, Typis Polyglottis Vaticanis 1976, p. 77, n. 102.

⁴⁵ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. *Communio notio*, 13.

memorare iuvat singulos Episcopos, sua in ordinaria cura pastoralis, ad Ecclesiam universalem referri. Illud namque ob oculos est habendum: quod ad Collegium episcopale pertinent singuli Episcopi, id coram universa Ecclesia non modo per sic dictos actus collegiales stricto sensu exprimitur, verum etiam de ea per sollicitudinem, quae, quamvis iurisdictionis actu haud exerceatur, plurimum tamen ad totius Ecclesiae bonum confert. Etenim omnes Episcopi fidei unitatem ac cunctae Ecclesiae communem disciplinam promovere ac tueri itemque quamque operam universae Ecclesiae communem provehere debent, quibus opera est potissimum danda ut fides adolescat et cunctis hominibus plenae veritatis lux oriatur.⁴⁶ « Ceterum hoc sanctum est quod, bene regendo propriam Ecclesiam ut portionem Ecclesiae universalis, ipsi efficaciter conferunt ad bonum totius mystici Corporis, quod est etiam corpus Ecclesiarum ».⁴⁷

Non solum *munus regendi* particularibus in suis Ecclesiis actuose exercendo, bonum universalis Ecclesiae iuvant Episcopi, verum etiam docendi ac sanctificandi exercendo officium.

Procul dubio singuli Episcopi, ut fidei magistri, nisi per totius Collegii episcopalis actum ad universalem fidelium communitatem non sese convertunt. Fideles enim, pastoralis Episcopi curae deman-dati, cum eiusdem iudicio congruere debent, quod Christi nomine de fide ac morali doctrina exprimitur idemque religioso animi obsequio tenendum. Re vera « Episcopi in communionem cum Romano Pontifice docentes ab omnibus tamquam divinae et catholicae veritatis testes venerandi sunt »⁴⁸ atque eorum doctrina, quippe quae fideliter fidem credendam vitaeque accommodandam exhibeat, multum emolumenti universae Ecclesiae confert.

Episcopus quoque, prout singillatim sumptus est « oekonomus gratiae supremi sacerdotii », ⁴⁹ suum sustinendo sanctificandi officium permultum confert ad Ecclesiae operam Deum glorificandi et

⁴⁶ Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23.

⁴⁷ *Ibid.*, 23.

⁴⁸ *Ibid.*, 25.

⁴⁹ *Ibid.*, 26.

homines sanctificandi. Hoc totius Christi Ecclesiae est ministerium, quae in unaquaque legitima celebratione liturgica operatur, quae in communione cum Episcopo ipsiusque ductu peragitur.

12. Cum cuiusdam territorii Episcopi pro fidelium bono quasdam pastorales res una simul faciunt, haec ministerii episcopalis perfunctio, una simul acta, ratione *collegialis affectus* perficitur,⁵⁰ qui «est anima communis Episcoporum industriae in regionali, nationali et internationali provincia».⁵¹ Attamen ipse naturam collegialem numquam sumit, quae ad acta pertinet ordinis Episcoporum, ut subiecti supremae in universam Ecclesiam potestatis. Longe alia est singulorum Episcoporum necessitudo cum Collegio episcopali quam eorum necessitudo cum institutionibus illis quae ad supra dicta pastoralia opera communiter sustinenda conditae sunt.

Episcoporum corporis actuum collegialitas ex eo oritur quod «Ecclesia universalis comprehendere non potest ut summa Ecclesiarum particularium neque tamquam confoederatio Ecclesiarum particularium».⁵² «Non est fructus communionis istarum, sed, pro essentiali suo mysterio *ontologice et temporaliter* praecedere *quancumque* Ecclesiam particularem».⁵³ Collegium simul Episcoporum veluti Episcoporum summa non est intellegendum, qui Ecclesiis particularibus praesident, neque eorum communionis effectus, at, ut proprium et necessarium Ecclesiae universalis elementum, quiddam est quod praecedere officium particulari in Ecclesia munus capitis sustinendi.⁵⁴

Etenim episcopalis Collegii in totam Ecclesiam potestas haud summa potestatum singulorum in eorum particulares Ecclesias Episcoporum constituitur; est enim aliquid antecedens quod singuli Episcopi

⁵⁰ Cf. *ibid.*, 23.

⁵¹ SYNODUS EPISCOPORUM, MCMLXXXV, *Relatio finalis*, II, C), 4: *L'Osservatore Romano*, 10 Decembris 1985, p. 7.

⁵² IOANNES PAULUS II. *Allocutio ad Episcopos Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis*, 16 Septembris 1987, n. 3: *Insegnamenti*, X, 3 (1987), 555.

⁵³ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Litt. Communionis notio*, 9.

⁵⁴ Ceterum, ut omnibus patet, complures sunt Episcopi qui, quamvis munera Episcoporum propria exercent, nullius particularis Ecclesiae sunt praesides.

participant, qui in universam Ecclesiam nisi collegialiter agere non possunt. Romanus unus Pontifex, Collegii caput, supremam in Ecclesia potestatem gerere singulariter potest. Aliis verbis: «episcoporum collegialitas proprio strictove sensu ad totum Episcoporum Collegium tantum pertinet quod ut subiectum theologicum dividi non potest». ⁵⁵ Et id Domini voluntate. ⁵⁶ Potestas attamen non tamquam dominatio putanda est, sed ad eam essentialiter servitii ratio pertinet, quandoquidem a Christo oritur, bono Pastore qui vitam pro ovibus tradit. ⁵⁷

13. Ecclesiarum particularium coetus sese referunt ad Ecclesias, a quibus constituuntur, eo quod fundamenta ponunt in vinculis communis consuetudinis vitae Christianae atque interiectionis Ecclesiae in communitatibus humanis, quae per loquelam, cultum historiamque nectuntur. Haec necessitudo longe alia est atque illa ratio mutuae Ecclesiae universalis internitatis cum particularibus Ecclesiis.

Similiter instituta constantia Episcopis quodam in territorio (natione, regione, et ita porro), atque Episcopi eadem efficientes, necessitudinem habent quae, quamvis aliquam similitudinem exhibeat, omnino difert a necessitudine quae exstat inter Collegium episcopale et singulos Episcopos. Efficacitas obstringens actuum ministerii, quod Episcopi una simul intra Conferentias episcopales necnon Sedis Apostolicae in communione sustinent, ex eo oritur quod ipsa talia instituta condidit et iisdem, et sacrae singulorum Episcoporum potestatis fundamento, certa munera concredidit. Quod nonnullae episcopalis ministerii res communiter aguntur, illa efficitur cuiusque Episcopi sollicitudo de universa Ecclesia, quae insigniter fraterno adiumento ad alias Ecclesias particulares, ad viciniore potissimum ac pauperiores, ⁵⁸ manifestatur, itemque in coniunctos

⁵⁵ IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad eos qui in Romana Curia ministerium suum implent*, 20 Decembris 1990, n. 6: AAS 83 (1991), 744.

⁵⁶ Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 22.

⁵⁷ Cf. *Jo* 10, 11.

⁵⁸ Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23; Decr. Christus Dominus, 6.

labores ac proposita una simul cum eiusdem geographicae plagae ceteris Episcopis convertitur, ut bonum commune increseat ipsumque singularum Ecclesiarum.⁵⁹

III

EPISCOPORUM CONFERENTIAE

14. Per Episcoporum Conferentias definita collegialis spiritus forma constituitur. Codex Iuris Canonici id perbene definit, Concilii Oecumenici Vaticani II praescripta subsecutus: «Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris».⁶⁰

15. Hodiernis quidem temporibus quod necesse habemus ut vires contrahantur veluti fructus permutatae prudentiae experientiaeque intra Episcoporum Conferentiam, id pulchre Concilium extulit quia «Episcopi haud raro munus suum apte ac fructuose adimplere non valent nisi cum aliis Episcopis arctiorem in dies suam concordem atque coniunctiorem operam efficiant».⁶¹ Certo quodam indice argumenta finiri non possunt, quae hanc cooperationem requirunt, sed neminem fugit fidei morumque promotionem ac tutelam, librorum liturgicorum versionem, sacerdotalium vocationum promotionem et institutionem, catechesis subsidiorum comparisonem, studiorum universitatum catholicarum aliorumque educationis institutorum sustentationem et tutelam, oecumenicum opus, cum civilibus potestatibus necessitudinem, humanae vitae, pacis, iurium humanorum defensionem, quae

⁵⁹ Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 36.

⁶⁰ CIC can. 447; cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 38, 1.

⁶¹ CONC. OECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 37.

quoque legibus civilibus custodiantur, iustitiae socialis promotionem, instrumentorum communicationis socialis usum, et his similia, argumenta esse quae sociatam Episcoporum operam exposcunt.

16. Episcoporum Conferentiae plerumque sunt nationales, quae Episcopos scilicet eiusdem nationis complectuntur,⁶² quandoquidem culturae, traditionum historiaeque communis vincula ac sociales necessitudines implicatae inter eiusdem nationis cives flagitant ut episcopatus participes illius territorii magis assidue cooperentur quam ut ecclesiales condiciones aliorum locorum id postulare possint. Eadem tamen canonica norma aditum pandit cuius vi « Episcoporum conferentia erigi potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel tantum comprehendat Episcopos aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio constitutarum vel praesules Ecclesiarum particularium in diversis nationibus exstantium ». ⁶³ Inde eruitur Episcoporum Conferentias ex alio territorii ordine vel supernationali ordine exsistere posse. Iudicium de adiunctis personas resve respicientibus, quae maiorem vel minorem amplitudinem cuiusdam Conferentiae suadent Apostolicae Sedi reservatur. Etenim « unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum conferentias erigere, suppressere aut innovare ». ⁶⁴

17. Quoniam Episcoporum Conferentiarum est Ecclesiarum particularium alicuius territorii, per pastorum communem operam quibus illae sunt commissae, bono communi consulere, unaquaque Conferentia omnes Episcopos dioecesanos alicuius territorii eisque iure aequiparatos, itemque Episcopos coadiutores, Episcopos auxiliares ceterosque Episcopos titulares, qui in eodem territorio peculiare sustinent munus, quod Apostolica Sedes ipsave Conferentia episcopalis concrediderunt, complecti debet. ⁶⁵ In plenariis conventibus

⁶² Cf. *CIC* can. 448 § 1.

⁶³ *Ibid.*, can. 448 § 2.

⁶⁴ *Ibid.*, can. 449 § 1.

⁶⁵ Cf. *ibid.*, can. 450 § 1.

Conferentiae episcopalis competit dioecesanis Episcopis eisque qui iure illis aequiparantur ac simul Episcopis coadiutoribus suffragium deliberativum; et id ipso iure quoniam aliter facere Conferentiae statuta non possunt.⁶⁶ Praeses et Pro-Praeses Conferentiae episcopalis ex membris solummodo eligi debent Episcoporum dioecesanorum.⁶⁷ Quod attinet ad Episcopos auxiliares ceterosque Episcopos titulares, qui Conferentiam episcopalem participant, Conferentiae statuta edicere debent utrum eorum suffragium sit deliberativum an consultivum.⁶⁸ Hac de re numerus est considerandus Episcoporum dioecesanorum et Episcoporum auxiliarium aliorumque Episcoporum titularium, ne forsitan maior horum pars pastorale Episcoporum dioecesanorum regimen quibusdam condicionibus adstringat. Opportunum videtur Conferentiarum Episcoporum statuta decernere ut Episcopi emeriti adsint suffragio consultivo fruantes. Id peculiariter curetur ut quasdam investigationis commissiones participant, cum agitur de rebus quas Episcopi emeriti magnopere callent. Spectata Episcoporum Conferentiarum natura, participatio alicuius membri Conferentiae delegari non potest.

18. Singulae Episcoporum Conferentiae sua statuta habent, quae ipsae conficiunt, quae tamen a Sede Apostolica sunt recognoscenda «in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae, atque alia etiam officia et commissiones quae iudicio conferentiae fini consequendo efficacius consulant».⁶⁹ Enimvero haec proposita deponunt ut burocratica ratio officiorum et commissionum, quae inter plenarios conventus operantur, vitetur. Illud praecipuum est animadvertendum Episcoporum Conferentias

⁶⁶ Cf. *ibid.*, can. 454 §1.

⁶⁷ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum ad propositum dubium, *Utrum Episcopus Auxiliaris*, 23 Maii 1988: AAS, 81 (1989), 388.

⁶⁸ Cf. CIC can. 454 § 2.

⁶⁹ *Ibid.*, can. 451.

una cum commissionibus officiisque ad Episcopos iuvandos destinari easdemque non exsistere ut illorum loco operentur.

19. Episcoporum Conferentiae auctoritas eiusdemque actionis ambitus arte cum potestate Episcopi dioecesani Praesulumque eis aequiparatorum nectuntur. Episcopi «loco Dei praesidentes gregi, cuius sunt pastores, ut doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes, gubernationis ministri. [...] Ex divina institutione in locum Apostolorum successerunt, tamquam Ecclesiae pastores»,⁷⁰ atque «Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt, consilii, suasionibus, exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potestate [...]. Haec potestas qua, nomine Christi personaliter funguntur, est propria, ordinaria et immediata».⁷¹ Eius exercitium suprema Ecclesiae potestate temperatur, et id ex relatione Ecclesiae universalis cum Ecclesia particulari necessario consequitur, quoniam haec haud exsistit nisi ut portio Dei Populi «in qua revera est et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia».⁷² Etenim «Primatus Romani Episcopi atque Collegium episcopale elementa sunt propria Ecclesiae universalis non derivata ex particularitate Ecclesiarum, sed nihilominus *interiora* cuilibet Ecclesiae particulari».⁷³ Huius ordinationis veluti pars, exercitium sacrae potestatis Episcopo gerendae «certis limitibus circumscribi potest, pro Ecclesiae fideliumque utilitate».⁷⁴ Haec sententia manifesta reperitur in Codicis Iuris Canonici norma: «Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur».⁷⁵

⁷⁰ CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 20.

⁷¹ *Ibid.*, 27.

⁷² CONC. OECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 11; CIC can. 368.

⁷³ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. *Communione notio*, 13.

⁷⁴ Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 27.

⁷⁵ CIC can. 381 § 1.

20. In Episcoporum Conferentia Episcopi una simul pro fidelibus territorii Conferentiae ministerium obeunt episcopale; sed ut hoc exercitium legitimum sit omnesque Episcopos obstringat, supremae Ecclesiae auctoritatis requiritur interventus, quae per universalem legem specialiave mandata concredit quaedam negotia episcopali Conferentiae deliberanti. Episcopi nequeunt autonoma ratione, neque singuli neque in Conferentiam congregati, sacram suam potestatem pro Conferentia episcopali continere, ac tanto minus pro quadam eius parte, sive agitur de consilio permanente, sive de aliqua commissione vel ipso praeside. Haec ratio in canonica norma omnino patet de potestate legislativa exercenda, quae ad Episcopos spectat in Conferentiam episcopalem congregatos: «Episcoporum Conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum, sive *Motu Proprio* sive ad petitionem ipsius conferentiae, id statuerit».⁷⁶ Aliis in casibus «singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint».⁷⁷

21. Episcopale ministerium coniunctim peractum officium quoque doctrinale respicit. Codex Iuris Canonici praecipuam de hac re statuit normam: «Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii capite et membris, sive singuli sive in conferentiis Episcoporum aut in conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur».⁷⁸ Praeter hanc generalem normam, Codex certius

⁷⁶ *Ibid.*, can. 455 § Locutio illa «decreta generalia» decreta quoque exsecutoria complectitur ut in cann. 31-33 *CIC* significatur; cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum ad propositum dubium, *Utrum sub locutione*, 14 Maii 1985: *AAS*, 77 (1985), 771.

⁷⁷ *CIC* can. 455 § 4.

⁷⁸ *Ibid.*, can. 753.

quaedam doctrinalia munera Conferentiarum Episcoporum decernit: hi exempli gratia iubentur «curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur»,⁷⁹ necnon editiones sacrarum Scripturarum earumque versiones comprobare.⁸⁰

Consonans Episcoporum vox cuiusdam definiti territorii cum, in Romani Pontificis communione, coniuncte ipsi catholicam de fide moribusque veritatem proclamant, eorum populum efficacius attingere potest et sic religioso animi obsequio fideles ipsi facilius huic magisterio adhaerent. Suam fideliter exercentes doctrinalem actionem, Episcopi Dei verbo inserviunt, cui eorum doctrina supponitur, id pie auscultant, sancte custodiunt fideliterque explicant, ut fideles quam commodissime ipsum recipiant.⁸¹ Quandoquidem fidei doctrina bonum est quod ad totam Ecclesiam pertinet et vinculum eiusdem communionis, Episcopi in Conferentiam Episcoporum congregati utique dant operam ut Ecclesiae universalis magisterium sequantur idque opportune populo sibi demandato ministrent.

22. Ut novae quaestiones enodentur et Christi nuntius illuminet hominumque conscientiam dirigat ad novas res expediendas quas sociales mutationes gignunt, Episcopi in Conferentiam episcopalem conglobati, hoc suum doctrinale officium una simul explicant, probe de suis enuntiationum finibus conscii, quae universalis magisterii notis minime signantur, quamvis publice sit et authenticum ac in Apostolicae Sedis communione exercitum. Studiose ideo curent ne docendi opus Episcoporum aliis in territoriis perturbent, plane id considerantes latius eas enuntiatione diffundi, immo in totum mundum, per communicationis socialis instrumenta, quae eventus cuiusdam regionis late diffundunt.

Hoc quidem posito ac praesumpto: authenticum Episcoporum magisterium quod scilicet sustinent homines Christi auctoritate hone-

⁷⁹ *Ibid.*, can. 775 § 2.

⁸⁰ Cf. *ibid.*, can. 825.

⁸¹ Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 10.

⁸² Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 25; *CIC*, can. 753.

stati semper in communione cum Collegii capite et membris esse debere,⁸² si ideo doctrinae declarationes Episcoporum Conferentiarum ab omnibus comprobantur, procul dubio ipsarum Conferentiarum nomine foras emitti possunt, atque fidelibus religioso animi obsequio authenticum hoc ipsorum Episcoporum magisterium est tenendum. Si autem omnium consensus deest, sola Episcoporum maior pars cuiusdam Conferentiae declarationem, si qua fit, edere non potest tamquam eiusdem magisterium authenticum, quam tenere illius territorii fideles cuncti debent, nisi ab Apostolica Sede recognoscatur, quod non eveniet nisi postquam illam declarationem in plenario conventu duae saltem partes Praesulum qui ad Conferentiam pertinent ipsique suffragio deliberativo fruuntur comprobaverunt. Sedis Apostolicae iudicium comparatur per analogiam cum illo quod a iure requiritur, ut Episcoporum Conferentia generalia decreta edere possit.⁸³ Apostolicae Sedis porro recognitio spectat praeterea ad cavendum ut, in recentioribus quaestionibus enodandis quas celeres sociales culturale-sque mutationes secum ferunt quae hodiernae historiae sunt propriae, doctrinae responsio communioni faveat, atque magisterii universalis sententiae, si quae sunt, haud laedantur immo praeparentur.

23. Natura ipsa docendi Episcoporum officii efflagitat ut, si hi in Conferentia Episcoporum coniuncti id exercent, hoc ipsum in plenario conventu eveniat. Minora instituta — ut consilium permanente, commissio quaedam aliave officia — auctoritatem non habent ferendi acta magisterii authentici idque neque suo nomine neque Conferentiae nomine neque etiam huius mandato.

24. Complura hodie sunt officia Conferentiae episcopalis in Ecclesiae beneficium. Ipsae per incremens servitium vocantur ad iuvandam «non alienabilem cuiusque Episcopi responsalitem pro universali Ecclesia atque pro Ecclesia particulari»⁸⁴ simulque, ut

⁸³ Cf. *CIC*, can. 455.

⁸⁴ SYNODUS EPISCOPORUM, MCMLXXXV, *Relatio finalis*, II, C), 5: *L'Osservatore Romano*, 10 Decembris 1985, p. 7.

liquet, ad eandem non impediendam, eius locum illegitime occupando, ubi canonica norma eius potestatis episcopalis imminutionem pro Conferentia episcopali haud sancit, vel fere cribrando aut difficultates inducendo circa directas necessitudines singulorum Episcoporum cum Sede Apostolica.

Ea quae supra sunt patefacta, ac simul completivae normae, quae sequentur, generalis Coetus extraordinarii Synodi Episcoporum anni MCMLXXXV votis respondent ipsaque collustrare et magis magisque efficaces Conferentiarum episcopaliū actiones reddere volunt, quae propria statuta opportune retractanda curabunt, ut congruant cum his declarationibus normisque secundum illa vota.

IV

NORMAE DE EPISCOPORUM CONFERENTIIS COMPLETIVAE

Art. 1 – Ut doctrinales Conferentiae episcopalis declarationes, secundum n. 22 harum Litterarum, magisterium sint authenticum et eae ipsius Conferentiae nomine evulgentur, oportet ut ab omnibus Episcopis Conferentiae membris comprobentur, vel postquam eas in plenario conventu duae saltem partes Praesulum qui ad Conferentiam pertinent ipsique suffragio deliberativo fruuntur comprobaverunt, ab Apostolica Sede illae recognoscantur.

Art. 2 – Nullum Conferentiae Episcoporum institutum, excepto plenario conventu, potestatem habet acta magisterii authentici exercendi. Neque Episcoporum Conferentia hanc potestatem Commissionibus aliisve institutis, intra eandem conditis, praebere valet.

Art. 3 – Ad quaedam alterius generis agenda, quae non pertinent ad materiam in articulo 2 significatam, doctrinali Conferentiae episcopalis Commissioni potestatem permittere explicite debet Consilium Conferentiae Permanens.

Art. 4 – Episcoporum Conferentiae sua statuta retractare debent, ut cum huius documenti aequae ac iuris canonici declarationibus normisque concinant, utque exinde ad Apostolicam Sedem recognitionis causa, ad can. 451 CIC normam, mittantur.

Quo demum Episcoporum Conferentiarum opera uberius bonorum in Ecclesia tota gignantur fructus, Benedictionem Nostram Apostolicam praesertim Venerabilibus Fratribus in episcopatu elargimur.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXI mensis Maii, in sollemnitate Ascensionis Domini Nostri Iesu Christi, anno MCMXC-VIII, Pontificatus Nostri vicesimo.

IOANNES PAULUS PP. II

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

SULLA NATURA TEOLOGICA E GIURIDICA
DELLE CONFERENZE DEI VESCOVI*I[†]

INTRODUZIONE

1. Il Signore Gesù costituì gli Apostoli «sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro».¹ Gli Apostoli non sono scelti ed inviati da Gesù l'uno indipendentemente dall'altro, bensì formando il gruppo dei *Dodici*, come viene sottolineato dai Vangeli con l'espressione, ripetutamente usata, «uno dei Dodici».² A tutti insieme affida il Signore la missione di predicare il Regno di Dio,³ e sono inviati da Lui non isolatamente ma a due a due.⁴ Nell'ultima cena Gesù prega il Padre per l'unità degli Apostoli e di quelli che per la loro parola crederanno in Lui.⁵

* Ex opuscolo: GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze dei Vescovi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998.

† *Nota iniziale del testo italiano*: Le Chiese orientali patriarcali e arcivescovili maggiori sono governate dai rispettivi Sinodi dei Vescovi, dotati di potere legislativo, giudiziario e, in certi casi, anche amministrativo (cf. CCEO cann. 110 e 152): di questi non tratta il presente documento. Sotto questo aspetto, infatti, non si può stabilire un'analogia tra tali Sinodi e le Conferenze dei Vescovi. Esso invece tocca le Assemblee costituite nelle regioni in cui vi sono più Chiese *sui iuris* e regolate dal CCEO, can. 322 e dai relativi Statuti approvati dalla Sede Apostolica (cf. CCEO, can. 322 § 4; Cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 58, 1, nella misura in cui queste si avvicinano alle Conferenze dei Vescovi (cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 38).

¹ Cf. CONC. ECUM. VAT. II Cost. dogm. *Lumen gentium*, 19. Cf. *Mt* 10, 1-4; 16, 18; *Mc* 3, 13-19; *Lc* 6, 13; *Gv* 21, 15-17.

² Cf. *Mt* 26, 14; *Mc* 14, 10.20.43; *Lc* 22, 3.47; *Gv* 6, 72; 20, 24.

³ Cf. *Mt* 10.5-7; *Lc* 9, 1-2.

⁴ Cf. *Mc* 6, 7.

⁵ Cf. *Gv* 17, 11.18.20-21.

Dopo la sua Risurrezione e prima dell'Ascensione, il Signore riconferma Pietro nel supremo ufficio pastorale⁶ e affida agli Apostoli la stessa missione che Egli aveva ricevuto dal Padre.⁷

Con la discesa dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste, la realtà del Collegio apostolico si manifesta piena della vitalità nuova che procede dal Paraclito. Pietro, «levatosi in piedi con gli Undici»,⁸ parla alla moltitudine e battezza un gran numero di credenti; la prima comunità appare unita nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli⁹ e da loro riceve la soluzione ai problemi pastorali;¹⁰ agli Apostoli rimasti a Gerusalemme si rivolge Paolo per assicurare la sua comunione con loro e non trovarsi nel rischio di correre invano.¹¹ La consapevolezza di formare un corpo indiviso si manifesta anche quando sorge la questione dell'obbligo per i cristiani provenienti dal paganesimo di osservare o meno alcune norme dell'Antica Legge. Allora, nella comunità di Antiochia, «fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli Apostoli e dagli anziani per tale questione». ¹² Per esaminare questo problema, gli Apostoli e gli anziani si riuniscono, si consultano, deliberano guidati dall'autorità di Pietro, e finalmente sentenziano: «Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie...». ¹³

2. La missione di salvezza che il Signore affidò agli Apostoli durerà fino alla fine del mondo.¹⁴ Affinché tale missione fosse compiuta, secondo il volere di Cristo, gli stessi Apostoli «ebbero cura di costituirsi dei successori (...). I Vescovi per divina istituzione sono

⁶ Cf. *Gv* 21, 15-17.

⁷ Cf. *Gv* 20, 21; *Mt* 28, 18-20.

⁸ *At* 2, 14.

⁹ Cf. *At* 2, 42.

¹⁰ Cf. *At* 6, 1-6.

¹¹ Cf. *Gal* 2, 1,2,7-9.

¹² *At* 15, 2.

¹³ *At* 15, 28.

¹⁴ Cf. *Mt* 28, 18-20.

succeduti al posto degli Apostoli, quali pastori della Chiesa». ¹⁵ Infatti, per compiere il ministero pastorale, «gli Apostoli sono stati arricchiti da Cristo con una speciale effusione dello Spirito Santo discendente su loro, ¹⁶ ed essi stessi con la imposizione delle mani hanno trasmesso questo dono dello Spirito Santo ai loro collaboratori, ¹⁷ dono che è stato trasmesso fino a noi nella consacrazione episcopale». ¹⁸

«Come san Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per istituzione del Signore, un unico Collegio apostolico, similmente il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono fra loro uniti». ¹⁹ Così, tutti i Vescovi in comune hanno ricevuto da Cristo il mandato di annunciare il Vangelo in ogni parte della terra e, perciò, sono tenuti ad avere una sollecitudine per tutta la Chiesa, come anche, per il compimento della missione affidata loro dal Signore, sono tenuti a collaborare tra loro e col Successore di Pietro, ²⁰ nel quale è stabilito «il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione». ²¹ I singoli Vescovi a loro volta sono principio e fondamento dell'unità nelle loro Chiese particolari. ²²

3. Ferma restando la potestà di istituzione divina che il Vescovo ha nella sua Chiesa particolare, la consapevolezza di far parte di un corpo indiviso ha portato i Vescovi, lungo la storia della Chiesa, ad adoperare, nel compimento della loro missione, strumenti, organi o mezzi di comunicazione che manifestano la comunione e la sollecitudine per tutte le Chiese e prolungano la vita stessa del collegio degli

¹⁵ CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 20.

¹⁶ Cf. *At* 1, 8; 2, 4; *Gv* 20, 22-23.

¹⁷ Cf. *1 Tm* 4, 14; *2 Tm* 1, 6-7.

¹⁸ CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 21.

¹⁹ *Ibid.*, 22.

²⁰ Cf. *ibid.*, 23.

²¹ *Ibid.*, 18; cf. *ibid.*, 22-23; Nota esplicativa previa, 2; CONC. ECUM. VAT. I, Cost. dogm. *Pastor aeternus*, Prologus: DS 3051.

²² Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 23.

Apostoli: la collaborazione pastorale, le consultazioni, l'aiuto reciproco, ecc.

Sin dai primi secoli, questa realtà di comunione ha trovato una espressione particolarmente qualificata e caratteristica nella celebrazione dei concili, tra i quali c'è da menzionare, oltre ai Concili ecumenici, che ebbero inizio col Concilio di Nicea del 325, anche i concili particolari, sia plenari che provinciali, che furono celebrati frequentemente in tutta la Chiesa già fin dal secolo II.²³

Questa prassi della celebrazione dei concili particolari continuò per tutto il Medio Evo. Dopo il Concilio di Trento (1545-1563), invece, la loro celebrazione regolare andò sempre più diradandosi. Tuttavia il Codice di Diritto Canonico del 1917, avendo l'intenzione di ridare vigore a una così veneranda istituzione, diede disposizioni anche per la celebrazione di concili particolari. Il can. 281 del suddetto Codice si riferiva al concilio plenario e stabiliva che si poteva celebrare con l'autorizzazione del Sommo Pontefice, il quale designava un suo delegato perché lo convocasse e lo presiedesse. Lo stesso Codice prevedeva la celebrazione dei concili provinciali almeno ogni venti anni²⁴ e la celebrazione, almeno ogni cinque anni, di conferenze o assemblee dei Vescovi di una provincia, per trattare dei problemi delle diocesi e preparare il concilio provinciale.²⁵ Il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 continua a mantenere un'ampia normativa sui concili particolari, siano essi plenari o provinciali.²⁶

²³ Su alcuni concili del secolo II, cf. EUSEBIO DI CESAREA, *Storia ecclesiastica*, V, 16, 10; 23, 2-4; 24, 8; SC 41, pp. 49, 66-67, 69. Tertulliano, agli inizi del secolo III, elogia l'uso presso i Greci di celebrare dei concili (cf. *De ieiunio*, 13, 6; CCL 2, 1272). Dall'epistolario di s. Cipriano di Cartagine abbiamo notizia di diversi concili africani e romani a partire dal secondo o terzo decennio del secolo III (cf. *Epist.* 55, 6; 57; 59, 13, 1; 61; 64; 67; 68, 2, 1; 70; 71, 4, 1; 72; 73, 1-3; BAYARD [ed.], *Les Belles Lettres*, Paris 1961, II, pp. 134-135; 154-159; 180; 194-196; 213-216; 227-234; 235, 252-256; 259; 259-262; 262-264). Sui concili dei Vescovi nei secoli II e III, cf. K. J. HEFELE, *Histoire des Conciles*, I, Adrien le Clere, Paris 1869, pp. 77-125.

²⁴ Cf. CIC (1917), can. 283.

²⁵ Cf. *ibid.*, can. 292.

²⁶ Cf. cann. 439-446.

4. Accanto alla tradizione dei concili particolari e in consonanza con essa, a partire dal secolo scorso, per ragioni storiche, culturali, sociologiche e per specifiche finalità pastorali, sono nate in vari Paesi le Conferenze dei Vescovi al fine di affrontare le diverse questioni ecclesiali di comune interesse e trovare ad esse le opportune soluzioni. Tali Conferenze, a differenza dei concili, hanno avuto un carattere stabile e permanente. La Istruzione della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari del 24 agosto 1889 le ricorda denominandole espressamente « Conferenze Episcopali ».²⁷

Il Concilio Vaticano II, nel Decreto *Christus Dominus*, oltre ad auspicare che la veneranda istituzione dei concili particolari riprenda nuovo vigore (cf. n. 36), tratta anche espressamente delle Conferenze dei Vescovi, rilevandone l'avvenuta costituzione in molte nazioni e stabilendo particolari norme al riguardo (cf. nn. 37-38). Infatti, il Concilio ha riconosciuto l'opportunità e la fecondità di tali organismi, ritenendo « sommamente utile che in tutto il mondo i Vescovi della stessa nazione o regione si costituiscano in un unico organismo e si adunino periodicamente tra di loro, affinché da uno scambio luminoso di prudenza e di esperienza e dal confronto dei pareri sgorgi una santa concordia di forze, per il bene comune delle Chiese ».²⁸

5. Nel 1966, il Papa Paolo VI, con il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, impose la costituzione delle Conferenze Episcopali laddove non esistevano ancora; le già esistenti dovevano redigere propri statuti; stante l'impossibilità di costituzione, i Vescovi interessati si dovevano unire a Conferenze Episcopali già istituite; si sarebbero potute creare Conferenze Episcopali per parecchie nazioni o anche

²⁷ SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Instructio Alcuni Arcivescovi, De collationibus quolibet anno ab Italis Episcopis in variis quae designatur Regionibus habendis* (24 agosto 1889): *Leonis XIII Acta*, IX (1890), 184.

²⁸ CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 37; cf. Cost. dogm. *Lumen gentium*, 23.

internazionali.²⁹ Qualche anno dopo, nel 1973, il Direttorio pastorale dei Vescovi tornò a ricordare che «la Conferenza Episcopale è stata istituita affinché possa oggiogiorno portare un molteplice e fecondo contributo all'applicazione concreta dell'affetto collegiale. Per mezzo delle Conferenze viene fomentato in maniere eccellenti lo spirito di comunione con la Chiesa universale e le diverse Chiese particolari tra di loro».³⁰ Infine, il Codice di Diritto Canonico, da me promulgato il 25 gennaio 1983, ha stabilito una specifica normativa (cann. 447-459), con la quale si regolano le finalità e le competenze delle Conferenze dei Vescovi, nonché la loro erezione, composizione e funzionamento.

Lo spirito collegiale che ispira la costituzione delle Conferenze Episcopali e ne guida l'attività, muove anche alla collaborazione tra le Conferenze di diverse nazioni, come è auspicato dal Concilio Vaticano II³¹ e accolto dalla norma canonica.³²

²⁹ Cf. PAOLO VI, Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* (6 agosto 1966), I. *Normae ad exsequenda Decreta SS. Concilii Vaticani II* «Christus Dominus» et «Presbyterorum Ordinis», 41: *AAS* 58 (1966), 773-774.

³⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Ecclesiae imago* de Pastoralis Ministerio Episcoporum (22 febbraio 1973), 210: *Euch. Vat.* 4, 2310-2311.

³¹ Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 38, 5.

³² Cf. CIC can. 459, § 1. È stata di fatto favorita tale collaborazione mediante le Reuniones Internacionales de Conferencias Episcopales, Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Consilium Conferentiarum Episcopaliū Europae Secretariado Episcopal de América Central y Panamá (SEDAC), Commissio Episcopatum Communitatis Europaeae (COMECE), Association des Conférences Episcopales de l'Afrique Centrale (ACEAC), Association des Conférences Episcopales de la Région de l'Afrique Centrale (ACERAC), Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (SECAM), Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa (IMBSA), la Southern African Catholic Bishops' Conference (SACBC), Conférences Episcopales de l'Afrique de l'Ouest Francophone (CERAO), la Association of the Episcopal Conferences of Anglophone West Africa (AECAWA), la Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa (AMECEA), Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC), Federation of Catholics Bishops' Conferences of Oceania (FCBCO) (cf. *Annuario Pontificio per l'anno 1998, Città del Vaticano 1998*, pp. 1112-1115). Tuttavia, queste istituzioni non sono propriamente Conferenze Episcopali.

6. A partire dal Concilio Vaticano II, le Conferenze Episcopali si sono sviluppate notevolmente ed hanno assunto il ruolo di organo preferito dai Vescovi di una nazione o di un determinato territorio per lo scambio di vedute, per la consultazione reciproca e per la collaborazione a vantaggio del bene comune della Chiesa: «esse sono diventate in questi anni una realtà concreta, viva ed efficiente in tutte le parti del mondo».³³ La loro rilevanza appare dal fatto che esse contribuiscono efficacemente all'unità tra i Vescovi, e quindi all'unità della Chiesa, essendo uno strumento assai valido per rinsaldare la comunione ecclesiale. Tuttavia l'evoluzione della loro sempre più vasta attività ha suscitato alcuni problemi di natura teologica e pastorale, specialmente sul loro rapporto coi singoli Vescovi diocesani.

7. Vent'anni dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, l'Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel 1985, ha riconosciuto l'utilità pastorale, anzi la necessità delle Conferenze dei Vescovi nella situazione attuale, ma, al contempo, non ha mancato di osservare che «nel loro modo di procedere, le Conferenze Episcopali devono tener presente il bene della Chiesa ossia il servizio dell'unità e la responsabilità inalienabile di ciascun Vescovo nei confronti della Chiesa universale e della sua Chiesa particolare».³⁴ Il Sinodo, pertanto, ha avanzato la raccomandazione che venga più ampiamente e profondamente esplicitato lo studio dello *status* teologico e conseguentemente giuridico delle Conferenze dei Vescovi e soprattutto il problema della loro autorità dottrinale, tenendo presente il n. 38 del Decreto conciliare *Christus Dominus* e i canoni 447 e 753 del Codice di Diritto Canonico.³⁵

Il presente documento è anche frutto di tale auspicato studio. In stretta aderenza ai documenti del Concilio Vaticano II esso si propone di esplicitare i principi basilari teologici e giuridici riguardo

³³ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Curia Romana (28 giugno 1986), 7 c: AAS 79 (1987), 197.

³⁴ *Relazione finale*, II, C), 5: *L'Osservatore Romano*, 10 dicembre 1985, p. 7.

³⁵ Cf. *Ibid.*, II, C), 8, b).

alle Conferenze Episcopali, e offrire l'indispensabile integrazione normativa, per aiutare a stabilire una prassi delle medesime Conferenze teologicamente fondata e giuridicamente sicura.

II

L'UNIONE COLLEGALE TRA I VESCOVI

8. Nella universale comunione del Popolo di Dio, al cui servizio il Signore ha istituito il ministero apostolico, l'unione collegiale dell'Episcopato manifesta la natura della Chiesa la quale, essendo in terra il seme e l'inizio del regno di Dio, «costituisce per tutta l'umanità un germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza». ³⁶ Come la Chiesa è una e universale, così anche l'Episcopato è uno e indiviso, ³⁷ si estende tanto quanto la compagine visibile della Chiesa e ne esprime la ricca varietà. Principio e fondamento visibile di tale unità e il Romano Pontefice, capo del corpo episcopale.

L'unità dell'Episcopato è uno degli elementi costitutivi dell'unità della Chiesa. ³⁸ Infatti per mezzo del corpo dei Vescovi «è manifestata e custodita la tradizione apostolica in tutto il mondo»; ³⁹ e la condivisione della stessa fede, il cui deposito è affidato alla loro custodia, la partecipazione agli stessi Sacramenti, «dei quali con la loro autorità organizzano la regolare e fruttuosa distribuzione», ⁴⁰ l'adesione ed obbedienza ad essi, quali Pastori della Chiesa, sono le componenti essenziali della comunione ecclesiale. Tale comunione proprio perché attraversa tutta la Chiesa, struttura anche il Collegio episcopale, ed è «una realtà organica, che richiede forma giuridica e insieme è animata dalla carità». ⁴¹

³⁶ CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 9.

³⁷ Cf. CONC. ECUM. VAT. I, Cost. dogm. *Pastor aeternus*, Prologus: DS 3051.

³⁸ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communio notio* (28 maggio 1992), 12: AAS 85 (1993), 845-846.

³⁹ CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 20.

⁴⁰ *Ibid.*, 26.

⁴¹ *Ibid.*, nota esplicativa previa, 2.

9. L'ordine dei Vescovi è collegialmente, «insieme con il suo capo il Romano Pontefice, e mai senza di esso, soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa». ⁴² Come è a tutti ben noto, il Concilio Vaticano II, nell'insegnare questa dottrina, ha parimenti ricordato che il Successore di Pietro «conserva integralmente il suo potere primaziale su tutti, pastori e fedeli. Infatti il Romano Pontefice, in virtù del suo ufficio di Vicario di Cristo e di Pastore di tutta la Chiesa, ha sulla Chiesa la potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente». ⁴³

La suprema potestà che il corpo dei Vescovi possiede su tutta la Chiesa non può essere da loro esercitata se non collegialmente, sia in modo solenne radunati nel Concilio ecumenico, sia sparsi per il mondo, purché il Romano Pontefice li chiami a un atto collegiale o almeno approvi o liberamente accetti la loro azione congiunta. In tali azioni collegiali i Vescovi esercitano un potere che è loro proprio per il bene dei loro fedeli e di tutta la Chiesa, e rispettando fedelmente il primato e la preminenza del Romano Pontefice, capo del Collegio episcopale, non vi agiscono tuttavia come suoi vicari o delegati. ⁴⁴ Vi appare con chiarezza che sono Vescovi della Chiesa cattolica, un bene per tutta la Chiesa, e come tali riconosciuti e rispettati da tutti i fedeli.

10. Una pari azione collegiale non si ha a livello di singole Chiese particolari e dei loro raggruppamenti da parte dei rispettivi Vescovi. A livello di singola Chiesa, il Vescovo diocesano pasce nel nome del Signore il gregge a lui affidato come Pastore proprio, ordinario e immediato ed il suo agire è strettamente personale, non collegiale, anche se animato dallo spirito comunionale. Egli inoltre, pur essendo insignito della pienezza del sacramento dell'Ordine, non vi esercita tuttavia la potestà suprema, la quale appartiene al Romano Pontefice

⁴² *Ibid.*, 22.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Cf. *ibid.*, 22; *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Vol. III, pars VIII, Typis Polyglottis Vaticanis 1976, p. 77, 102.

e al Collegio episcopale come elementi propri della Chiesa universale, interiori ad ogni Chiesa particolare, affinché questa sia pienamente Chiesa, cioè presenza particolare della Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali.⁴⁵

A livello di raggruppamento di Chiese particolari per zone geografiche (nazione, regione, ecc.), i Vescovi ad esse preposti non esercitano congiuntamente la loro cura pastorale con atti collegiali pari a quelli del Collegio episcopale.

11. Per inquadrare correttamente e meglio comprendere come l'unione collegiale si manifesta nell'azione pastorale congiunta dei Vescovi di una zona geografica, giova ricordare, pur brevemente, come i singoli Vescovi, nella loro cura pastorale ordinaria, si rapportano alla Chiesa universale. Occorre, infatti, tenere presente che l'appartenenza dei singoli Vescovi al Collegio episcopale si esprime, nei confronti di tutta la Chiesa, non solo coi suddetti atti collegiali, ma anche con la sollecitudine per essa che, sebbene non venga esercitata con atto di giurisdizione, sommamente contribuisce tuttavia al bene della Chiesa universale. Tutti i Vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune a tutta la Chiesa, e promuovere ogni attività comune a tutta la Chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità.⁴⁶ «Del resto è una verità che, reggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il Corpo mistico, che è pure il corpo delle Chiese».⁴⁷

Non soltanto con il buon esercizio del *munus regendi* nelle loro Chiese particolari i Vescovi contribuiscono al bene della Chiesa universale, ma anche con l'esercizio delle funzioni di insegnamento e di santificazione.

⁴⁵ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communiois notio* (28 maggio 1992), 13: AAS 85 (1993), 846.

⁴⁶ Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 23.

⁴⁷ *Ibid.*

Certamente i singoli Vescovi, in quanto maestri di fede, non si rivolgono all'universale comunità dei fedeli se non con un atto di tutto il Collegio episcopale. Infatti, solo i fedeli affidati alla cura pastorale di un Vescovo devono accordarsi col suo giudizio dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale e aderirvi col religioso ossequio dello spirito. In realtà «i Vescovi quando insegnano in comunione col Romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità»;⁴⁸ e il loro insegnamento, in quanto trasmette fedelmente ed illustra la fede da credere e da applicare alla vita, è di grande vantaggio a tutta la Chiesa.

Anche il singolo Vescovo, in quanto è «distributore della grazia del supremo sacerdozio»,⁴⁹ nell'esercizio della sua funzione di santificare contribuisce in grande misura all'opera della Chiesa di glorificazione di Dio e di santificazione degli uomini. Questa è un'opera di tutta la Chiesa di Cristo che agisce in ogni legittima celebrazione liturgica che viene realizzata in comunione col Vescovo e sotto la sua direzione.

12. Quando i Vescovi di un territorio esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per il bene dei loro fedeli, tale esercizio congiunto del ministero episcopale traduce in applicazione concreta lo spirito collegiale (*affectus collegialis*),⁵⁰ il quale «è l'anima della collaborazione tra i Vescovi in campo regionale, nazionale ed internazionale». ⁵¹ Tuttavia esso non assume mai la natura collegiale caratteristica degli atti dell'ordine dei Vescovi in quanto soggetto della suprema potestà su tutta la Chiesa. È ben diverso, infatti, il rapporto dei singoli Vescovi rispetto al Collegio episcopale dal loro rapporto rispetto agli organismi formati per il suddetto esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali.

⁴⁸ *Ibid.*, 25.

⁴⁹ *Ibid.*, 26.

⁵⁰ Cf. *ibid.*, 23.

⁵¹ SINODO DEI VESCOVI del 1985, *Relazione finale*, II, C), 4: *L'Osservatore Romano*, 10 dicembre 1985, p. 7.

La collegialità degli atti del corpo episcopale è legata al fatto che «la Chiesa universale non può essere concepita come la somma delle Chiese particolari né come una federazione di Chiese particolari». ⁵² «Essa non è il risultato della loro comunione, ma, nel suo essenziale mistero, è una realtà ontologicamente e temporalmente previa ad ogni singola Chiesa particolare». ⁵³ Parimenti il Collegio episcopale non è da intendersi come la somma dei Vescovi preposti alle Chiese particolari, né il risultato della loro comunione, ma, in quanto elemento essenziale della Chiesa universale, è una realtà previa all'ufficio di capitalità sulla Chiesa particolare. ⁵⁴ Infatti la potestà del Collegio episcopale su tutta la Chiesa non viene costituita dalla somma delle potestà dei singoli Vescovi sulle loro Chiese particolari; essa è una realtà anteriore a cui partecipano i singoli Vescovi, i quali non possono agire su tutta la Chiesa se non collegialmente. Solo il Romano Pontefice, capo del Collegio, può esercitare singolarmente la suprema potestà sulla Chiesa. In altre parole, «la collegialità episcopale in senso proprio o stretto appartiene soltanto all'intero Collegio episcopale, il quale come soggetto teologico è indivisibile». ⁵⁵ E ciò per volontà espressa del Signore. ⁵⁶ La potestà, però, non va intesa come dominio, ma le è essenziale la dimensione di servizio, perché deriva da Cristo, il Buon Pastore che offre la vita per le pecore. ⁵⁷

13. I raggruppamenti di Chiese particolari hanno un rapporto con le Chiese che li compongono corrispondente al fatto che essi si fondano su legami di comuni tradizioni di vita cristiana e di radica-

⁵² GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai Vescovi degli Stati Uniti d'America (16 settembre 1987), 3; *Insegnamenti*, X, 3 (1987), 555.

⁵³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communio notio* (28 maggio 1992), 9; *AAS* 85 (1993), 843.

⁵⁴ Tra l'altro, come a tutti è evidente, vi sono molti Vescovi che, pur esercitando compiti propriamente episcopali, non sono a capo di una Chiesa particolare.

⁵⁵ GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Curia Romana (20 dicembre 1990), 6; *AAS* 83 (1991), 744.

⁵⁶ Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 22.

⁵⁷ Cf. *Gv* 10, 11.

zione della Chiesa in comunità umane unite da vincoli di lingua, di cultura e di storia. Tale rapporto è ben diverso dal rapporto di mutua interiorità della Chiesa universale con le Chiese particolari.

Parimenti, gli organismi formati dai Vescovi di un territorio (nazione, regione, ecc.) e i Vescovi che li compongono hanno un rapporto che, pur presentando una certa somiglianza, è invero ben diverso da quello tra il Collegio episcopale e i singoli Vescovi. L'efficacia vincolante degli atti del ministero episcopale esercitato congiuntamente in seno alle Conferenze episcopali e in comunione con la Sede Apostolica deriva dal fatto che questa ha costituito tali organismi ed ha loro affidato, sulla base della sacra potestà dei singoli Vescovi, precise competenze.

L'esercizio congiunto di alcuni atti del ministero episcopale serve a realizzare quella sollecitudine di ogni Vescovo per tutta la Chiesa che si esprime significativamente nel fraterno aiuto alle altre Chiese particolari, specialmente alle più vicine e più povere,⁵⁸ e che si traduce altresì nell'unione di sforzi e di intenti con gli altri Vescovi della stessa zona geografica, per incrementare il bene comune e delle singole Chiese.⁵⁹

III

LE CONFERENZE EPISCOPALI

14. Le Conferenze Episcopali costituiscono una forma concreta di applicazione dello spirito collegiale. Il Codice di Diritto Canonico ne dà una precisa descrizione, avendo come fonte le prescrizioni del Concilio Vaticano II: «La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente

⁵⁸ Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 23; Decr. *Christus Dominus*, 6.

⁵⁹ Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 36.

il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto». ⁶⁰

15. La necessità, ai nostri tempi, della concordia di forze come frutto dello scambio di prudenza e di esperienza in seno alla Conferenza Episcopale è stata ben evidenziata dal Concilio, poiché « i Vescovi spesso difficilmente sono in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro mandato, senza una cooperazione sempre più stretta e concorde con gli altri Vescovi ». ⁶¹ Non è possibile circoscrivere entro un elenco esauriente i temi che richiedono tale cooperazione, ma a nessuno sfugge che la promozione e la tutela della fede e dei costumi, la traduzione dei libri liturgici, la promozione e la formazione delle vocazioni sacerdotali, la messa a punto dei sussidi per la catechesi, la promozione e la tutela delle università cattoliche e di altre istituzioni educative, l'impegno ecumenico, i rapporti con le autorità civili, la difesa della vita umana, della pace, dei diritti umani, anche perché vengano tutelati dalla legislazione civile, la promozione della giustizia sociale, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, ecc., sono temi che attualmente suggeriscono un'azione congiunta dei Vescovi.

16. Le Conferenze Episcopali di regola sono nazionali, comprendono cioè i Vescovi di una sola nazione, ⁶² perché i legami di cultura, di tradizioni e storia comune, nonché l'intreccio di rapporti sociali tra i cittadini di una stessa nazione richiedono una collaborazione tra i membri dell'episcopato di quel territorio molto più assidua di quanto possano reclamarla le circostanze ecclesiali di un altro genere di territorio. Tuttavia la stessa normativa canonica apre la prospettiva per cui una conferenza Episcopale « può essere eretta per un territorio di ampiezza minore o maggiore, in modo che comprenda solamente i

⁶⁰ CIC can. 447; cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 38, 1.

⁶¹ CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 37.

⁶² Cf. CIC can. 448 § 1.

Vescovi di alcune Chiese particolari costituite in un determinato territorio oppure i Presuli di Chiese particolari esistenti in diverse nazioni». ⁶³ Da ciò si deduce che ci possono essere Conferenze Episcopali anche ad altro livello territoriale, oppure a livello sopranazionale. Il giudizio sulle circostanze relative alle persone o alle cose che suggeriscono un'ampiezza maggiore o minore del territorio di una Conferenza, è riservato alla Sede Apostolica. Infatti, «spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa, sentiti i Vescovi interessati, erigere, sopprimere o modificare le Conferenze Episcopali». ⁶⁴

17. Poiché la finalità delle Conferenze dei Vescovi è provvedere al bene comune delle Chiese particolari di un territorio attraverso la collaborazione dei sacri Pastori alla cui cura esse sono affidate, ogni singola Conferenza deve comprendere tutti i Vescovi diocesani del territorio e quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari che esercitano in quel territorio uno speciale incarico affidato dalla Sede Apostolica o dalla stessa Conferenza Episcopale. ⁶⁵ Nelle riunioni plenarie della Conferenza Episcopale ai Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché ai Vescovi coadiutori, compete il voto deliberativo; e ciò per il diritto stesso, non potendo prevedere altrimenti gli statuti della Conferenza. ⁶⁶ Il Presidente e il Vice Presidente della Conferenza Episcopale devono essere scelti soltanto tra i membri che sono Vescovi diocesani. ⁶⁷ Per quanto concerne i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari membri della Conferenza Episcopale, resta alla determinazione degli statuti della Conferenza che il loro voto sia deliberativo o consultivo. ⁶⁸ A questo

⁶³ *Ibid.*, can. 448, § 2.

⁶⁴ *Ibid.*, can. 449, § 1.

⁶⁵ Cf. *ibid.*, can. 450, § 1.

⁶⁶ Cf. *ibid.*, can. 454, § 1.

⁶⁷ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum ad propositum dubium, *Utrum Episcopus Auxiliaris* (23 Maii 1988): AAS 81 (1989), 388.

⁶⁸ Cf. CIC can. 454, § 2.

riguardo si dovrà tener conto della proporzione tra Vescovi diocesani e Vescovi ausiliari e altri Vescovi titolari, perché una eventuale maggioranza di questi non condizioni il governo pastorale dei Vescovi diocesani. Si ritiene opportuno però che gli statuti delle Conferenze Episcopali prevedano la presenza dei Vescovi emeriti con voto consultivo. Si abbia particolare cura di farli partecipare a talune Commissioni di studio, quando si trattano temi nei quali un Vescovo emerito sia particolarmente competente. Attesa la natura della Conferenza Episcopale, la partecipazione del membro della Conferenza non è delegabile.

18. Ogni Conferenza Episcopale ha i propri statuti, che essa stessa elabora. Questi tuttavia devono ottenere la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica; «in essi, fra l'altro, vengano regolate le riunioni plenarie della Conferenza. Si provveda alla costituzione del consiglio permanente, della segreteria generale della Conferenza e anche di altri uffici e commissioni che, a giudizio della Conferenza, contribuiscano più efficacemente al conseguimento delle sue finalità». ⁶⁹ Tali finalità esigono, comunque, di evitare la burocratizzazione degli uffici e delle commissioni operanti tra le riunioni plenarie. Si deve tener conto del fatto essenziale che le Conferenze Episcopali con le loro commissioni e uffici esistono per aiutare i Vescovi e non per sostituirsi a essi.

19. L'autorità della Conferenza Episcopale e il suo campo di azione vengono a trovarsi in stretto rapporto con l'autorità e l'azione del Vescovo diocesano e dei Presuli a lui equiparati. I Vescovi «presiedono in luogo di Dio al gregge, di cui sono Pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo (...). Per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli, quali Pastori della Chiesa», ⁷⁰ e «reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio,

⁶⁹ *Ibid.*, can. 451.

⁷⁰ CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 20.

la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà (...). Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata».⁷¹ Il suo esercizio è regolato dalla suprema autorità della Chiesa, e questo come necessaria conseguenza del rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare, poiché questa non esiste se non come porzione del Popolo di Dio «nella quale opera ed è realmente presente l'unica Chiesa cattolica».⁷² Infatti, «il primato del Vescovo di Roma ed il Collegio episcopale sono elementi propri della Chiesa universale non derivati dalla particolarità delle Chiese, ma tuttavia interiori ad ogni Chiesa particolare».⁷³ Come parte di siffatta regolamentazione, l'esercizio della sacra potestà del Vescovo può essere circoscritto, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli,⁷⁴ e questa previsione si trova esplicita nella norma del Codice di Diritto Canonico ove si legge: «Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica».⁷⁵

20. Nella Conferenza Episcopale i Vescovi esercitano congiuntamente il ministero episcopale in favore dei fedeli del territorio della Conferenza; ma perché tale esercizio sia legittimo e obbligante per i singoli Vescovi, occorre l'intervento della suprema autorità della Chiesa che mediante la legge universale o speciali mandati affida determinate questioni alla delibera della Conferenza Episcopale. I Vescovi non possono autonomamente, né singolarmente né riuniti in Conferenza, limitare la loro sacra potestà in favore della Conferenza

⁷¹ *Ibid.*, 27.

⁷² CONC. ECU. VAT. II, Decr. *Christus Dominus*, 11; CIC can. 368.

⁷³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communione notio* (28 maggio 1992), 13; *AAS* 85 (1993), 846.

⁷⁴ Cf. CONC. ECU. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 27.

⁷⁵ CIC can. 381, § 1.

Episcopale, e meno ancora di una sua parte, sia essa il consiglio permanente, o una commissione o lo stesso presidente. Questa logica è ben esplicita nella norma canonica sull'esercizio della potestà legislativa dei Vescovi riuniti in Conferenza Episcopale: «La Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisca un mandato speciale della Sede Apostolica, sia *motu proprio*, sia su richiesta della Conferenza stessa».⁷⁶ In altri casi «rimane intatta la competenza di ogni singolo Vescovo diocesano e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso».⁷⁷

21. L'esercizio congiunto del ministero episcopale concerne pure la funzione dottrinale. Il Codice di Diritto Canonico stabilisce la norma fondamentale al riguardo: «I Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo».⁷⁸ Oltre a questa norma generale lo stesso Codice stabilisce, più in concreto, alcune competenze dottrinali delle Conferenze dei Vescovi, come sono il «curare che vengano pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede Apostolica»,⁷⁹ e l'approvazione delle edizioni del libro delle sacre Scritture e delle loro versioni.⁸⁰

⁷⁶ *Ibid.*, can. 455, § 1. Con l'espressione «decreti generali» si intendono anche i decreti esecutori di cui ai cann. 31-33 del CIC; cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum ad propositum dubium, *Utrum sub locutione* (14 Maii 1985): AAS 77 (1985), 771.

⁷⁷ CIC can. 455, § 4.

⁷⁸ *Ibid.*, can. 753.

⁷⁹ *Ibid.*, can. 775, § 2.

⁸⁰ Cf. *ibid.*, can. 825.

La voce concorde dei Vescovi di un determinato territorio, quando, in comunione col Romano Pontefice, proclamano congiuntamente la verità cattolica in materia di fede e di morale, può giungere al loro popolo con maggiore efficacia e rendere più agevole l'adesione dei loro fedeli col religioso ossequio dello spirito a tale magistero. Esercitando fedelmente la loro funzione dottrinale, i Vescovi servono la parola di Dio, alla quale è sottomesso il loro insegnamento, la ascoltano piamente, santamente la custodiscono e fedelmente la espongono in modo che i loro fedeli la ricevano nel miglior modo possibile.⁸¹ E poiché la dottrina della fede è un bene comune di tutta la Chiesa e vincolo della sua comunione, i Vescovi, riuniti nella Conferenza Episcopale, curano soprattutto di seguire il magistero della Chiesa universale e di farlo opportunamente giungere al popolo loro affidato.

22. Nell'affrontare nuove questioni e nel far sì che il messaggio di Cristo illumini e guidi la coscienza degli uomini per dare soluzione ai nuovi problemi che sorgono coi mutamenti sociali, i Vescovi riuniti nella Conferenza Episcopale svolgono congiuntamente questa loro funzione dottrinale ben consapevoli dei limiti dei loro pronunciamenti, che non hanno le caratteristiche di un magistero universale, pur essendo ufficiale e autentico e in comunione con la Sede Apostolica. Evitino, perciò, con cura di intralciare l'opera dottrinale dei Vescovi di altri territori tenuto conto della risonanza in più vaste aree, perfino in tutto il mondo, che i mezzi di comunicazione sociale fanno avere agli avvenimenti di una determinata regione. Presupposto che il magistero autentico dei Vescovi, quello cioè che realizzano rivestiti dell'autorità di Cristo, deve essere sempre nella comunione con il Capo del collegio e con i membri,⁸² se le dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali sono approvate all'unanimità, indubbia-

⁸¹ Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Dei Verbum*, 10.

⁸² Cf. *ibid.*, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 25; CIC can. 753.

mente possono essere pubblicate a nome delle Conferenze stesse, e i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo a quel magistero autentico dei propri Vescovi. Se però viene a mancare tale unanimità, la sola maggioranza dei Vescovi di una Conferenza non può pubblicare l'eventuale dichiarazione come magistero autentico della medesima a cui debbano aderire tutti i fedeli del territorio, a meno che non ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica, che non la darà se tale maggioranza non è qualificata. L'intervento della Sede Apostolica si configura come analogo a quello richiesto dal diritto perché la Conferenza Episcopale possa emanare decreti generali.⁸³ La revisione (*recognitio*) della Santa Sede serve inoltre a garantire che, nell'affrontare le nuove questioni che pongono le accelerate mutazioni sociali e culturali caratteristiche della storia attuale, la risposta dottrinale favorisca la comunione e non pregiudichi, bensì prepari, eventuali interventi del magistero universale.

23. La natura stessa della funzione dottrinale dei Vescovi richiede che, se la esercitano congiuntamente riuniti nella Conferenza Episcopale, ciò avvenga nella riunione plenaria. Organismi più ridotti – il consiglio permanente, una commissione o altri uffici – non hanno l'autorità di porre atti di magistero autentico né a nome proprio né a nome della Conferenza neppure per incarico di questa.

24. Molti sono attualmente i compiti delle Conferenze Episcopali per il bene della Chiesa. Esse sono chiamate a favorire, in un crescente servizio, «la responsabilità inalienabile di ciascun Vescovo nei confronti della Chiesa universale e della sua Chiesa particolare»⁸⁴ e, naturalmente, a non ostacolarla sostituendosi indebitamente a lui, dove la norma canonica non prevede una limitazione della sua potestà episcopale in favore della Conferenza Episcopale, oppure

⁸³ Cf. CIC can. 455.

⁸⁴ SINODO DEI VESCOVI del 1985, *Relazione finale*, II, C), 5: *L'Osservatore Romano*, 10 dicembre 1985, p. 7.

agendo da filtro o intralcio rispetto ai rapporti immediati dei singoli Vescovi con la Sede Apostolica.

I chiarimenti fin qui espressi, assieme all'integrazione normativa come di seguito, corrispondono agli auspici dell'Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1985 e mirano a illuminare e a rendere ancora più efficace l'azione delle Conferenze Episcopali, le quali sapranno rivedere opportunamente i loro statuti, perché siano coerenti con questi chiarimenti e norme, secondo i suddetti auspici.

IV

NORME COMPLEMENTARI SULLE CONFERENZE DEI VESCOVI

Art. 1 – Perché le dichiarazioni dottrinali della Conferenza dei Vescovi in riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, è necessario che siano approvate all'unanimità dai membri Vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica.

Art. 2 – Nessun organismo della Conferenza Episcopale, tranne la riunione plenaria, ha il potere di porre atti di magistero autentico. Né la Conferenza Episcopale può concedere tale potere alle Commissioni o ad altri organismi costituiti al suo interno.

Art. 3 – Per altri tipi di intervento diversi da quelli di cui all'articolo 2, la Commissione dottrinale della Conferenza dei Vescovi deve essere autorizzata esplicitamente dal Consiglio Permanente della Conferenza.

Art. 4 – Le Conferenze Episcopali devono rivedere i loro statuti perché siano coerenti con i chiarimenti e le norme del presente documento oltreché con il Codice di Diritto Canonico, ed inviarli succes-

sivamente alla Sede Apostolica per la revisione (*recognitio*), a norma del can. 451 del CIC.

Affinché l'azione delle Conferenze Episcopali sia sempre più ricca di frutti di bene, imparto cordialmente la mia Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 21 di maggio, solennità dell'Ascensione del Signore, dell'anno 1998, ventesimo di Pontificato.

IOANNES PAULUS PP. II

Allocutiones

AD IMMAGINE DEL BUON PASTORE*

Carissimi Diaconi della Diocesi di Roma! In questa quarta domenica di Pasqua, comunemente detta domenica «del Buon Pastore», nella quale si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, voi state per ricevere il sacramento del Presbiterato, che vi renderà conformi a Cristo Buon Pastore. Diventerete ministri «di colui che ininterrottamente esercita la sua funzione sacerdotale in favore nostro nella liturgia, per mezzo del suo Spirito» (*Presbyterorum ordinis*, 5).

Con il sacramento del Battesimo, voi introdurrete gli uomini nel popolo di Dio; con quello della Penitenza riconcilierete i peccatori con Dio e con la Chiesa; mediante l'Unzione degli infermi allevierete le sofferenze dei malati. Sarete, soprattutto, ministri dell'Eucaristia: riceverete come inestimabile eredità questo sacramento, nel quale si rinnova quotidianamente il mistero del sacrificio di Cristo e perdura nei secoli l'evento decisivo della sua morte e risurrezione per la salvezza del mondo. Celebrerete il sacrificio del Corpo e del Sangue di Cristo sotto le specie del pane e del vino, come Egli stesso l'offrì la prima volta nel Cenacolo, alla vigilia della sua Passione. Verrete, così, associati personalmente in modo sacramentale al mistero del Buon Pastore, che offre la vita per le sue pecore.

Siate consapevoli della sublime missione che quest'oggi vi viene affidata! Essa consiste nel condividere la stessa missione di Cristo. Sarete suoi sacerdoti per sempre: «*Tu es sacerdos in aeternum*».

Ed ogni giorno, accostandovi con devozione all'altare, rinnovate, carissimi, il vostro «eccomi» generoso al Signore, perché la vostra vita, ad immagine di quella del Buon Pastore, sia dedicata interamente al bene delle anime.

* Ex homilia die 3 maii 1998 habita in Basilica Vaticana infra Missam occasione ordinationis presbyterorum celebratam (cf. *L'Osservatore Romano*, 4-5 maggio 1998).

BEFORE THE THRONE OF GRACE*

If Bishops and priests are to be truly effective witnesses to Christ and teachers of the faith, they have to be men of prayer like Christ himself. Only by turning frequently and trustingly to God and seeking the guidance of the Holy Spirit can a priest fulfill his mission. Priests, and seminarians preparing for the priesthood, need to interiorize the fact that there is "an intimate bond between the priest's spiritual life and the exercise of his ministry" (*Pastores dabo vobis*, n. 24). Every priest is called to develop a great personal familiarity with the word of God, so that he may enter ever more completely into the Master's thought and strengthen his attachment to the Lord, his priestly model and guide (cf. *General Audience*, June 2, 1993, n. 4). A committed prayer-life brings the gift of wisdom, with which "the Spirit leads the priest to evaluate all things in the light of the Gospel, helping him to read in his own experience and the experience of the Church the mysterious and loving plan of the Father" (*Letter to Priests* 1998, n. 5).

At a time when many demands are made on the priest's time and energies, it is important to emphasize that one of his first duties is to pray on behalf of the people entrusted to him. This is his privilege and his responsibility, for he has been ordained to represent his people before the Lord and to intercede on their behalf before the throne of grace (cf. *General Audience*, June 2, 1993, n. 5). In this regard, I would emphasize again the importance in priestly life of faithfully praying the Liturgy of the Hours, the public prayer of the Church, every day. While the faithful are invited to participate in this prayer, following Christ's recommendation to pray at all times without losing heart (cf. *Lk* 18:1), priests have received a special commission to cele-

* Ex allocutione die 22 maii 1998 habita ad Coetum Episcoporum Civitatum Foederatorum Americane Septentrionalis, qui visitationis causa «ad limina Apostolorum» Romam venerant (cf. *L'Osservatore Romano*, 22-23 maggio 1998).

brate the Divine office, in which Christ himself prays with us and for us (cf. *Letter to Priests* 1984, n. 5). Indeed prayer for the needs of the Church and the individual faithful is so important that serious thought should be given to reorganizing priestly and parish life to ensure that priests have time to devote to this essential task, individually and in common. Liturgical and personal prayer, not the tasks of management, must define the rhythms of a priest's life, even in the busiest of parishes.

The celebration of the Eucharist is the most important moment of the priest's day, the center of his life. Offering the Sacrifice of the Mass, in which the unique sacrifice of Christ is made present and applied until he comes again, the priest ensures that the work of redemption continues to be carried out (cf. *Presbyterorum ordinis*, n. 13). From this unique Sacrifice, the priest's entire ministry draws its strength (cf. *ibid.*, 2) and the People of God receive the grace to live truly Christian lives in the family and in society. It is important for Bishops and priests not to lose sight of the intrinsic value of the Eucharist, a value which is independent of the circumstances surrounding its celebration. For this reason, priests should be encouraged to celebrate Mass every day, even in the absence of a congregation, since it is an act of Christ and the Church (cf. *ibid.*, 13; *Code of Canon Law*, c. 904).

In order that the Eucharist may fully produce its grace in the life of your communities, specific attention also needs to be given to promoting the Sacrament of Penance.

Priests are the special witnesses and ministers of God's mercy. At no other time can they be as close to the faithful as when they lead them to the crucified and forgiving Christ in this uniquely personal encounter (cf. *Redemptor hominis*, n. 20). To be the minister of the Sacrament of Reconciliation is a special privilege for a priest who, acting in the person of Christ, is permitted to enter into the drama of another Christian life in a singular way. Priests should always be available to hear the confessions of the faithful, and to do so in a way that allows the penitent's particular situation to unfold and be reflected

upon in the light of the Gospel. This fundamental task of the pastoral ministry, directed to intensifying the union of each individual with the Father of mercies, is a vital dimension of the Church's mission. It should be the subject of study and reflection in priests' gatherings and in courses of continuing formation. To cut oneself off from the Sacrament of Penance is to cut oneself off from an irreplaceable form of encounter with Christ. So, priests themselves should receive this sacrament regularly and in a spirit of genuine faith and devotion. In this way, the priest's own constant conversion to the Lord is strengthened, and the faithful see more clearly that reconciliation with God and the Church is necessary for authentic Christian living (cf. *Directory on the Ministry and Life of Priests*, 53).

LA DOMENICA, GIORNO DELLA CHIESA*

Nella recente Lettera Apostolica *Dies Domini* sulla santificazione della domenica ho scritto che l'assemblea eucaristica costituisce il cuore del giorno del Signore. vivere bene la domenica, il primo dovere è, pertanto, quello di partecipare alla Santa Messa. Si tratta di un obbligo grave, come ha ribadito il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 2181), ma, prima ancora, è un'esigenza profonda, che un'anima cristiana non può non sentire. In ogni Eucaristia si rinnova il sacrificio compiuto una volta sempre sul Golgota, e la Chiesa, unendo il suo sacrificio a del Signore, annuncia la sua morte e proclama la sua risurrezione attesa della sua venuta. Se questo vale per la Santa Messa celebrata in qualunque giorno, ancor più è da sottolineare per quella domenicale, dato che la domenica è particolarmente connessa con la memoria della Risurrezione di Cristo.

* Ex allocutione die 9 augustii 1998 habita, occasione recitationis «Angelus» (cf. *L'Osservatore Romano*, 10-11 agosto 1998).

La domenica è il giorno in cui è convocata tutta la comunità; per questo è detta anche «*dies Ecclesiae*», il giorno della Chiesa.

In questo giorno l'assemblea cristiana ascolta la Parola di Dio proclamata con abbondanza e solennità; si realizza così, nella prima parte della Messa, un vero e proprio dialogo del Signore con il suo popolo. Nella partecipazione, poi, all'unica mensa, si approfondisce la comunione tra quanti sono adunati nello Spirito di Cristo. L'Eucarestia domenicale è così il luogo privilegiato in cui la Chiesa si manifesta come sacramento di unità, «segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (*Lumen gentium*, 1). È urgente che i discepoli del Signore offrano questa testimonianza di fraterna unità, in un mondo spesso frammentato, lacerato e segnato da focolai di divisione, di violenza e di guerra.

Maria Santissima, che era con gli apostoli in preghiera il giorno di Pentecoste, ottenga per le nostre assemblee eucaristiche il dono di mostrare efficacemente la presenza di Gesù risorto e del suo Spirito. La sua costante intercessione faccia sì che i fedeli vivano come un cuor solo e un'anima sola (cf. *At* 4, 32), pronti sempre a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in loro (cf. *1 Pt* 3, 15).

LA DOMENICA, GIORNO DI GIOIA*

Nella recente Lettera apostolica *Dies Domini* ho osservato, tra l'altro, che la domenica oltre ad essere giorno di distensione e di riposo, come comunemente viene avvertita, deve essere giorno di gioia e di solidarietà.

* Ex allocutione die 16 augustii 1998 habita, occasione recitationis «Angelus» (cf. *L'Osservatore Romano*, 17-18 agosto 1998).

Giorno di gioia! Si può forse programmare la gioia? Non è questa un sentimento che dipende dalle circostanze liete o tristi della vita? In realtà, l'autentica gioia cristiana non si riduce a un sentimento aleatorio: il suo fondamento sta nell'amore che Dio ci ha manifestato nella morte e nella risurrezione del suo Figlio. Questa certezza ci offre un motivo profondo per vivere e per sperare. I santi attestano, con la loro esistenza, che si può sperimentare un'intima gioia persino in condizioni di sofferenza fisica e spirituale, quando si è consapevoli di essere avvolti dall'amore essere re di Dio. La domenica è il giorno propizio per aiutarci a riscoprire le radici profonde della gioia.

D'altra parte, la gioia autentica non può restare un'esperienza solo individuale, ma ha bisogno di essere condivisa e partecipata. La domenica deve diventare per il credente, come per le famiglie cristiane il giorno in cui si sperimenta una più forte comunione con il prossimo, andando incontro a coloro che, per un motivo o per un altro, si trovano in situazioni di disagio. In tal modo la domenica diventa giorno di condivisione. Invitare a pranzo una persona sola, offrire il necessario ad una famiglia bisognosa, visitare un ammalato o un carcerato, dedicare un po' di tempo a chi sta attraversando un momento difficile: ecco alcuni fra i tanti possibili gesti concreti per fare della domenica un giorno di solidale fraternità. Vissuto così, il giorno del Signore, oltre ad essere valorizzato appieno, si manifesta anche come il «*dies hominis*», giorno dell'uomo, perché fa crescere la nostra umanità.

Maria Santissima ci aiuti a comprendere l'importanza di vivere così il giorno del Signore. Proprio nel brano del Vangelo di ieri, festa dell'Assunzione di Maria al cielo in anima e corpo, ci è stata mostrata la prontezza con cui la Vergine, dopo aver concepito nel suo grembo Gesù, si recò dalla cugina Elisabetta per esserle di aiuto e condividere con lei la gioia dei favori divini (cf. *Lc* 1, 39-56).

Sono gli stessi sentimenti che deve avere chi incontra Cristo nell'Eucaristia. La Messa non si chiude tra le mura di una chiesa: essa è sorgente di trasformazione della vita di ogni giorno, è «missione», è invio per l'annuncio e insieme invio per la carità.

LA CONFERMAZIONE COMPIMENTO DEL BATTESIMO*

In questo secondo anno di preparazione al Giubileo del Duemila, la riscoperta della presenza dello Spirito Santo ci porta a rivolgere un'attenzione particolare al sacramento della Confermazione (cf. *Tertio Millennio adveniente*, 45). Esso, – come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica – «perfeziona la grazia battesimale... dona lo Spirito Santo per radicarci più profondamente nella filiazione divina, incorporarci più saldamente a Cristo, rendere più solido il nostro legame con la Chiesa, associarci maggiormente alla sua missione e aiutarci a testimoniare la fede cristiana con la parola accopagnata dalle opere» (n. 1316).

In effetti, il sacramento della Confermazione associa intimamente il cristiano all'unzione stessa di Cristo, che «Dio unse di Spirito Santo» (At 10, 38). Tale unzione è evocata nel nome stesso di «cristiano», che trae la sua origine da quello di «Cristo», traduzione greca del termine ebraico «messia», che appunto significa «unto». Cristo è il Messia, l'Unto di Dio.

Grazie al sigillo dello Spirito conferito dalla Confermazione, il cristiano raggiunge la sua piena identità e diviene consapevole della sua missione nella Chiesa e nel mondo. «Prima che vi fosse conferita tale grazia – scrive san Cirillo di Gerusalemme – non eravate sufficientemente degni di questo nome, ma eravate come in cammino per diventare cristiani» (*Catech. myst.*, III, 4: PG 33, 1092).

Per comprendere tutta la ricchezza di grazia racchiusa nel sacramento della Confermazione, che con il Battesimo e l'Eucaristia costituisce l'insieme organico dei «sacramenti dell'iniziazione cristiana», occorre coglierne il significato alla luce della storia della salvezza.

Nell'Antico Testamento, i profeti annunciano che lo Spirito di Dio si

* Allocutio die 30 septembris 1998 habita, durante audientia generali in area quae respicit basilicam Sancti Petri in Vaticano christifidelibus concessa (cf. *L'Osservatore Romano*, 1 ottobre 1998).

poserà sul Messia promesso (cf. *Is* 11, 2), e insieme sarà comunicato a tutto il popolo messianico (cf. *Ez* 36, 25-27; *Gl* 3, 1-2). Nella «pienezza dei tempi», Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria (cf. *Lc* 1, 35). Con la discesa dello Spirito su di Lui, al momento del battesimo nel fiume Giordano, è manifestato come il Messia promesso, il Figlio di Dio (cf. *Mt* 3, 13-17; *Gv* 1, 33-34). Tutta la sua vita si svolge in una totale comunione con lo Spirito Santo che egli dona «senza misura» (*Gv* 3, 34), quale coronamento escatologico della sua missione secondo la sua promessa (cf. *Lc* 12, 12; *Gv* 3, 5-8; 7, 37-39; 16, 7-15; *At* 1, 8). Gesù comunica lo Spirito «alitando» sugli Apostoli il giorno della Risurrezione (cf. *Gv* 20, 22) e poi con l'effusione solenne e stupenda del giorno di Pentecoste (cf. *At* 2, 1-4).

È così che gli Apostoli, pieni di Spirito Santo, cominciano ad «annunciare le grandi opere di Dio» (cf. *At* 2, 11). Anche coloro che credono alla loro predicazione e si fanno battezzare ricevono «il dono dello Spirito Santo» (*At* 2, 38).

La distinzione tra la Confermazione e il Battesimo viene chiaramente suggerita negli Atti degli Apostoli in occasione dell'evangelizzazione della Samaria. A predicare la fede e a battezzare è Filippo uno dei Sette Diaconi; vengono poi gli apostoli Pietro e Giovanni e impongono le mani ai neo-battezzati perché ricevano lo Spirito Santo (*At* 8, 5-17). Similmente a Efeso, l'apostolo Paolo impone le mani a un gruppo di neo-battezzati «e venne su di loro lo Spirito Santo» (*At* 19, 6).

Il sacramento della confermazione «rende, in qualche modo, perenne nella Chiesa la grazia della Pentecoste» (CCC, 1288). Il Battesimo, che la tradizione cristiana chiama «porta della vita spirituale» (*ibid.*, 1213), ci fa rinascere «da acqua e da Spirito» (cf. *Gv* 3, 5) rendendoci partecipi sacramentalmente della morte e della resurrezione di Cristo (cf. *Rm* 6, 1-11). La Confermazione a sua volta ci rende partecipi pienamente dell'effusione dello Spirito Santo da parte del Signore Risorto.

L'inscindibile legame tra la Pasqua di Gesù Cristo e l'effusione pentecostale dello Spirito Santo si esprime nell'intimo rapporto che unisce i sacramenti del Battesimo e della Confermazione. Tale stretto

legame emerge anche dal fatto che nei primi secoli la Confermazione costituiva in genere «una celebrazione unica con il Battesimo, formando con questo, secondo l'espressione di San Cipriano un sacramento doppio» (CCC, 1290). Questa prassi è stata conservata fino ad oggi in Oriente, mentre in Occidente, per molteplici cause, si è affermata la celebrazione successiva ed anche normalmente distanziata dei due sacramenti. Fin dai tempi apostolici la piena comunicazione del dono dello Spirito Santo ai battezzati è significata efficacemente dall'imposizione delle mani. Ad essa, per meglio esprimere il dono dello Spirito, ben presto si è aggiunta una unzione di olio profumato, detto «crisma». Infatti, mediante la Confermazione, i cristiani, consacrati con l'unzione nel Battesimo, partecipano alla pienezza dello Spirito di cui è ricolmo Gesù, affinché tutta la loro vita effonda il «profumo di Cristo» (2 Cor 2, 15).

Le differenze rituali che, nel corso dei secoli, la Confermazione ha conosciuto in Oriente e in Occidente, secondo le diverse sensibilità spirituali delle due tradizioni e in risposta a varie esigenze pastorali, esprimono la ricchezza del sacramento e il suo pieno significato nella vita cristiana.

In Oriente, questo sacramento viene chiamato «Crismazione», unzione con il «crisma», o «myron». In Occidente, il termine Confermazione esprime la conferma del Battesimo in quanto rafforzamento della grazia mediante il sigillo dello Spirito Santo. In Oriente, essendo i due sacramenti uniti, la Crismazione è conferita dal presbitero stesso che battezza, anche se egli compie l'unzione con il crisma consacrato dal Vescovo (cf. CCC, 1312). Nel rito latino il ministro ordinario della Confermazione è il Vescovo, che, per gravi motivi, ne può dare la facoltà a sacerdoti a ciò deputati (cf. CCC, 1313).

Così, «la pratica delle Chiese orientali sottolinea maggiormente l'unità dell'iniziazione cristiana. Quella della Chiesa latina evidenzia più nettamente la comunione del nuovo cristiano con il proprio Vescovo, garante e servo dell'unità della sua Chiesa, della sua cattolicità e della sua apostolicità e, conseguentemente, il legame con le origini apostoliche della Chiesa di Cristo» (CCC, 1292).

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. n. 2443/97/L

NOTIFICATIO

È PERVENUTA A QUESTO DICASTERO, DA PIÙ PARTI, LA RICHIESTA DI CHIARIFICAZIONE SULL'USO DEL PASTORALE DA PARTE DI VESCOVI IN UNA DIOCESI CHE NON SIA LA PROPRIA.

Questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti per quello che è di sua competenza, dopo attento esame, e dopo aver consultato la Superiore Autorità, è in grado di rispondere nel modo seguente:

Sebbene il pastorale sia segno della *potestas* del Vescovo diocesano, quando il *Caeremoniale Episcoporum* prevede l'uso del pastorale in determinate celebrazioni (cresime, ordinazioni, dedicazione di una chiesa...) nel consenso dato ad un altro Vescovo per celebrare in diocesi, è implicita anche la concessione a fare uso del pastorale.

Dal Vaticano, 14 settembre 1998.

Jorge A. Card. MEDINA-ESTÉVEZ

Prefetto

✠ Geraldo M. AGNELO

Arcivescovo Segretario

VISITE «AD LIMINA»

Nella prima parte del corrente anno 1998 sono stati ricevuti in Congregazione, nel quadro della Visita *ad Limina*, gli Episcopati della Spagna (terzo e quarto gruppo), Polonia, Paesi Bassi e Stati Uniti d'America (nove gruppi).

Si riferisce, in questo numero di *Notitae*, su detti incontri, lasciando per una prossima occasione il resoconto della Visita dell'intero Episcopato statunitense: mancano ancora infatti quattro gruppi.

1. 3° E 4° GRUPPO DEI VESCOVI DELLA SPAGNA

Il terzo gruppo dei Vescovi di Spagna (Asturie e Catalogna) è stato ricevuto il 16 febbraio; il quarto (Valencia, Baleari e Canarie), il 4 giugno.

La situazione descritta e la problematica sollevata erano ovviamente simili a quelle dei due gruppi precedenti, con maggior enfasi per la religiosità popolare e le sfide pastorali del turismo, particolarmente sentite nel Sud del Paese e nelle isole.

Faceva parte del terzo gruppo Mons. Pere Tena Garriga, attuale Vescovo Ausiliare di Barcellona e Presidente della Commissione Episcopale di Liturgia, che informava il Dicastero sul lavoro della Commissione e, in particolare, sul Piano di Azione Pastorale (1996-2000) della medesima e i rispettivi traguardi. Da parte sua, la Congregazione informava sui progetti in preparazione, alcuni ormai al termine ed altri in fase iniziale o di studio.

I due incontri sono serviti ad ambedue le parti per riflettere e scambiare idee su alcuni temi.

Sulla religiosità popolare, di cui alcune odierne manifestazioni sfuggono alla responsabilità della Chiesa, perché promosse e attuate in un contesto secolare e a fini estranei alla religione, quali il turismo e la cultura, si è sottolineata l'importanza e la necessità di un equilibrio che eviti gli estremi di disprezzarla o di mantenerla al margine

della Liturgia. È stata apprezzata l'iniziativa dei *Direttori*, sia quello della religiosità popolare in genere che quello delle Confraternite, alla cui esistenza accennavano diverse relazioni.

Sulle traduzioni dei Libri liturgici, la cui normativa è in revisione da parte del Dicastero, si è ribadita la necessità di un maggiore rigore in materia, alla luce di esperienze, sia positive che negative, del passato.

Sulla preparazione ai Sacramenti: da una parte, si prendeva atto dello sforzo fatto e dei risultati ottenuti, nonché della voglia di migliorare tale impegno; dall'altra, si invitava a non perdere di vista il ruolo della grazia e a non ridurre tutto quindi alla preparazione come tale.

Sui sacramenti dell'Iniziazione cristiana e, in modo particolare, sulla Cresima, sua natura e luogo nell'iter della stessa Iniziazione. Molto sentita anche nella Regione la problematica intorno al tema, si sono fatti rilievi sul ministro della Cresima, sull'età di conferirla e sui rischi di subalternizzare questo Sacramento alla catechesi o di farne l'apice dell'Iniziazione a scapito dell'Eucaristia.

Sul sacramento della Penitenza, oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione Episcopale di Liturgia – a 25 anni dalla pubblicazione del nuovo Rituale – si sono fatte alcune considerazioni sul modo di superare il calo verificatosi nella sua pratica e sul ricorso alle assoluzioni collettive, da farsi nello spirito e nel rispetto della normativa in vigore.

Sul sacramento dell'Ordine, si sono scambiate idee in modo particolare sul Diaconato Permanente, sua natura e ruoli e le ragioni della sua scarsa applicazione nella generalità delle diocesi di Spagna; sul discernimento vocazionale dei candidati agli Ordini sacri e la serietà dei rispettivi scrutini; sulle dispense sacerdotali, loro fattispecie, procedure e novità. Nel contesto dell'Ordine, si è parlato anche dei ministeri affidati ai laici, alla luce del recente Documento della Santa Sede in materia e, tra le espressioni di quella, si è accennato al culto domenicale in assenza del sacerdote, che in Spagna, considerata l'attuale quantità di sacerdoti, non sembra rivestire grande urgenza.

Sul Matrimonio e le sfide pastorali che la società odierna pone al Sacramento e alla famiglia. Si sono considerate le difficoltà create dall'ambiente: l'insicurezza, contraria ad ogni compromesso stabile; la mentalità divorzista, largamente diffusa soprattutto nei paesi secolarizzati; l'influsso negativo della televisione, dei divi dello spettacolo e degli scandali portati a conoscenza di tutti. D'altra parte, si è insistito sulla necessità di dare, nella preparazione degli sposi, un maggiore spazio alla dimensione spirituale e sacramentale del Matrimonio.

Da parte, sia del Dicastero che di diversi Vescovi, si è fatto cenno a vari gruppi di interesse particolare nello spettro ecclesiale, che richiedono un'attenzione e una cura pastorale sensibile ed adeguata, così da assicurare il loro pieno inserimento nella comunità della Chiesa locale.

2. VESCOVI DELLA POLONIA

I Vescovi della Polonia sono venuti in Visita *ad Limina*, distribuiti in tre gruppi. Il primo gruppo (Province ecclesiastiche di Gdańsk, Gniezno, Wrocław, Poznań e Szczecin-Kamień) ha visitato la Congregazione il 16 gennaio; il secondo (Częstochova, Katowice, Kraków, Przemyśl e arcidiocesi di Łódź), il 3 febbraio e il terzo (Białystok, Lublin, Warszawa, Przemyśl-Warszawa di rito bizantino-ucraino e Ordinariato Militare), il 7 febbraio.

Come sempre, gli incontri sono serviti per una reciproca conoscenza, informazione e riflessione su problemi attinenti alle competenze del Dicastero.

I Presuli polacchi hanno voluto informare la Congregazione sulle loro iniziative e preoccupazioni in merito. Hanno accennato al loro prossimo Sinodo Plenario e al documento che esso intende emanare, con orientamenti per la vita liturgica e la religiosità popolare. Hanno rilevato alcuni aspetti positivi della vita liturgica delle loro Chiese, tra cui, la buona partecipazione dei fedeli alla medesima e la soddisfacente frequenza alla Comunione e alla Confessione. Hanno descritto l'applicazione del rinnovamento conciliare in Polonia, fatta, per

disposizione della stessa Conferenza Episcopale, in modo dosato e senza precipitazioni, onde evitare grosse perturbazioni; il rinnovamento procede, restando molto da fare, soprattutto in termini di approfondimento del medesimo.

Tra le preoccupazioni, i Vescovi hanno segnalato il fenomeno nuovo del calo di pratica religiosa, soprattutto tra i giovani, e la difficoltà di presentare a costoro le esigenze della vita cristiana e della Liturgia, ciò che esige una maggiore preparazione di catechisti ed insegnanti. Ora, che anche le scuole si sono aperte all'insegnamento religioso, si pone il problema dello spazio da conservare nelle parrocchie alla catechesi sacramentale.

Altri problemi sollevati dai Vescovi polacchi: la nuova sfida dell'utilizzo dei mass-media nella Liturgia; l'evangelizzazione della pietà popolare e, in particolare, di quella mariana, anche per preservarla da certe sfasature odierne; la facilità con cui oggi si accede alla Comunione senza le dovute condizioni, anche da parte di fedeli in situazione matrimoniale irregolare; i rapporti per quanto riguarda la celebrazione eucaristica con la Chiesa Nazionale Polacca e i tentativi di alcuni di estendere alla Polonia usanze riscontrate da immigranti polacchi in vari paesi occidentali; i giorni di precetto infrasettimanali e la possibilità di spostarli alla domenica successiva; l'estensione dei ministri straordinari della Comunione; il catecumenato degli adulti; la Comunione sotto ambedue le specie e la proposta di generalizzarla nelle Messe del Giovedì Santo; il ricupero dei Vespri domenicali, messi in causa dalle Messe vespertine; il Diaconato Permanente, la cui introduzione in Polonia è allo studio della Conferenza Episcopale e sarà oggetto del Prossimo Sinodo Plenario; l'età della Cresima; le originalità liturgiche di alcuni gruppi ecclesiali e, in concreto, le comunità neo-catecumenali e i carismatici; la forma di amministrare la Comunione, in vista di una maggiore armonia tra le diocesi e anche in considerazione della crescente mobilitazione della gente; le donne nel servizio all'altare: anche se finora non si sono introdotte le ragazze ministranti, il problema si porrebbe soprattutto nelle scuole. È stata sollevata anche la

questione della concessione del titolo di Basilica Minore, per chiarire procedure e criteri.

Da parte sua, la Congregazione ha informato i Presuli sui diversi progetti che la medesima ha tra le mani, alcuni in fase terminale e altri allo studio.

Sui temi sollevati e, più in concreto, sui sacramenti dell'Iniziazione (Catecumenato degli adulti, Cresima), sul Diaconato Permanente e sulla ministerialità laicale, sulle comunità neo-catecumenali e i carismatici, sulle traduzioni dei Libri liturgici, la religiosità popolare, l'eventuale sorgere di gruppi tradizionalisti, le dispense sacerdotali e la concessione del titolo di Basilica Minore, si sono scambiate idee, esprimendo il Dicastero le già note posizioni in merito.

In più, la Congregazione ha inteso sollevare la questione della Veglia Pasquale, il cui rinnovamento, avviato già da Pio XII, sembra non avere ancora trovato totale applicazione dappertutto in Polonia, almeno a detta di qualche relazione quinquennale. Sottolineando l'importanza di tale celebrazione, si incoraggiavano i Vescovi a portare avanti l'applicazione di detto rinnovamento, insistendo sul rispetto della natura, integrità e orario della medesima.

3. VESCOVI DEI PAESI BASSI

L'incontro del Dicastero con una rappresentanza dell'Episcopato dei Paesi Bassi ha avuto luogo la mattina del 19 giugno.

Prima di avviare un interscambio sul quadro offerto dalle relazioni quinquennali e da altri documenti circa la situazione nei Paesi Bassi in materia di Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, è stato premura del Dicastero informare sulle sue attività e progetti in corso.

Nello scambio che si è seguito, sono emersi i particolari condizionamenti di ordine socio-culturale ed ecclesiale in cui la Chiesa dei Paesi Bassi è chiamata ad operare, alla quale il Dicastero intende servire con la dovuta comprensione e collaborazione.

I temi suggeriti dal gruppo per l'incontro con la Congregazione erano inizialmente due: Liturgia della Parola e della Comunione nel

culto domenicale ed eccessi nelle celebrazioni ecumeniche, in particolare l'accesso alla Comunione da parte di cristiani non cattolici.

Si è commentata poi la necessità di un rigoroso discernimento vocazionale e della serietà degli scrutini nell'ammissione agli Ordini.

La prossima promulgazione da parte del Dicastero del Libro *De Exorcismis* è servita a un interscambio sulle cosiddette « possessioni » e la prudenza da avere in materia.

Infine, i Vescovi approfittavano dell'incontro per esprimere alcune proposte in materia di Calendario della Chiesa Universale e di Preci Eucaristiche.

RESPONSA AD DUBIA PROPOSITA

UTRUM CASULAE, DALMATICAE, STOLAE, MITRAE ALIAQUE PARAMENTA SEU SUPELLEX SACRA DECORARI POSSINT SYMBOLIS, IMAGINIBUS, VEL SCRIPTIS QUAE INDOLI LITURGICAE SUNT ALIENA?

R. *Negative.*

Iuxta Constitutionem de Sacra Liturgia: «Peculiari sedulitate Ecclesia curavit ut sacra supellex digne et pulchre cultus decori inseruiret, eas mutationes sive in materia, sive in forma, sive in ornatu admittens, quas artis technicae progressus per temporis decursum inexit» (*Sacrosanctum Concilium*, n. 122). Hodie necesse omnino non est ut paramenta et supellex sacra symbolis et imaginibus religiosi decorentur quia ipsa traditionalis forma sufficere debet ad ritum liturgicum et significationem eorum exprimendam. Quoad tamen ad artem liturgicam, sedulo semper attendatur ut sensu vere religioso necnon nobili pulchritudine et simplicitate fulgeat. Quod etiam intellegatur de sacris vestibus et ornamentis. Quaevis enim, in hac re, mera sumptuositas seu abundantia formarum potius impedimentum quam auxilium esse videtur ad liturgicas actiones exsequendas et ad fidelium actuosam participationem obtinendam. Quam ob rem «Artifices semper meminerint agi de sacra quadam Dei Creatoris imitatione et de operibus cultui catholico, fidelium aedificationi necnon pietati eorumque instructioni religiosae destinatis» (*ibidem*, n. 127). Altera ex parte, inter omnes constat navitatem artisticam interdum requirere ut aliqua elementa ornamentaria in vestibus sacris adhibita sint. Omnibus his casibus firma semper maneant principia nobilis pulchritudinis et simplicitatis. Ideo, non disturbant omnia elementa ornamentaria «neutra», ea, ex. gr., quae geometrica forma sunt exhibita; attamen moderato numero et artistico modo exponantur.

Hodiernis potissimum temporibus, in societatibus occidenta-

libus alibique, late per instrumenta communicationis socialis mos recentissimus propagatur vestimenta, cruminas aliasque res confectas decorandi symbolis, imaginibus, scriptis quae sive personas vel varia eventa (ex. g., culturalia, seu ad ludicra exercendi pertinentia) repraesentant, sive variam activitatem (ex. g., socialem seu beneficam) diffundunt ac promovent. Quoad ad hunc recentissimum morem, Ecclesia una ex parte edocet progressum humanum magnum hominis bonum esse et verae felicitati inservire posse, altera tamen ex parte illud Apostoli resonare facit: «Nolite conformari huic saeculo» (*Rom* 12,2), illi scilicet vanitatis spiritui (cf. *Gaudium et spes*; n. 37). Omnia ideo elementa ornamentaria, decorationes et ornatus quae quoquo modo exprimunt in vestibis sacris humanam vanitatem, emendentur aut aboleantur. Insuper «Curent Episcopi ut opera quae offendant sensum vere religiosum vel ob formarum depravationem, vel ob artis insufficientiam, mediocritatem ac simulationem, ab aedibus Dei aliisque locis sacris sedulo arceantur» (cf. *Sacrosanctum Concilium*, n. 124). Quam ob causam in vestibis sacris et paramentis, ea tantum elementa ornamentaria admittantur quae cultui et pietati exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid ab hoc absonum sit; omnes, ex. g., imagines quae sive ad rem periegeticam (monumenta historica, domus ecclesiae), sive ad personas quasdam, sive ad celebrationes peculiare (annus sacer, anniversarium dedicationis ecclesiae propriae, anniversarius sacerdotii natalis, etc.) pertinent. Ad hanc rem cfr etiam Can. 528 § 2 *Codici Iuris Canonici*: «Sub auctoritate Episcopi dioecesani, parochus sacram liturgiam in sua paroecia moderari debet et, ne abusus irrepant, invigilare tenetur». Isuper servantur semper praescripta *Institutionis Generalis Missalis Romani* nn. 297-312 *De sacris vestibus aliisque rebus ad usum Ecclesiae destinatis*. Qua in re, praesertim quoad materiam et formam sacrae supellectilis et indumentorum «Conferentiae Episcopales possunt definire et proponere Apostolicae Sedi aptationes, quae necessitatibus et moribus singularum regionum respondeant» (*ibidem*, n. 304).

UTRUM LICEAT UT RES AD SACRUM CULTUM PERTINENTES SYMBOLIS MUNDI COSMICI (ex. gr. SOL, LUNA, ETC.), DECORENTUR, QUOD ALIQUANDO NOSTRIS DIEBUS ACCIDIT

Non desunt nostra aetate rationes inquietudinis quae signa et symbola materialia spectant. «Idolatria – docet *Catechismus Catholicae Ecclesiae* – non refertur solummodo ad falsos paganismi cultus. Permanet constans fidei tentatio» (n. 2113). Candelae ideo coloratae vel odoribus perfusae, musica, signa et symbola mundi cosmici, imagines angelorum seu feminarum quae personas biblicas directe non revocant quarumque origo obscura est, omnia, scilicet, quae nostris diebus ad cultum esotericum novi paganismi («*New Age*») pertinent graviter sunt virtuti verae religionis contraria. Quam ob causam caveant fideles ut ab eo quo «depositum fidei», symbolismum liturgicum, necnon theologicam mysteriorum intelligentiam quoquo modo offuscat, abstineant.

De hac quaestione videatur etiam quod docet *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, nn. 1146 et 1152: «In vita humana, signa et symbola locum magni momenti occupant. Homo, ens simul corporale et spirituale cum sit, realitates spirituales per signa et symbola materialia exprimit et percipit. Tamquam ens sociale, homo signis eget et symbolis ut, ... cum aliis communicet. Idem pro eius relatione cum Deo evenit... Post Pentecosten, Spiritus Sanctus, per sacramentalia Ecclesiae suae signa, sanctificationem operatur. Ecclesiae sacramenta non abolent, sed omnes divitias signorum et symbolorum mundi materialis vitaeque socialis purificant et assumunt».

*In nostra familia*IL CONGEDO DEL REV.DO PADRE
MARIO LESSI ARIOSTO, S.J.

Il giorno 30 settembre 1998, in seguito al compimento del 70° anno di età, il 15 dello stesso mese, il Rev.do Padre Mario Lessi Ariosto, S.I. Capo Ufficio del I Ufficio della nostra Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ha terminato il suo apprezzato servizio presso il nostro Dicastero, conformemente a quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*.

Al Padre Lessi vanno i più cordiali auguri *ad multos annos*.

CAPO UFFICIO

Il giorno 1 ottobre 1998 è stato nominato Capo Ufficio del I Ufficio della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il Rev.do Padre Anthony Ward, S.M., mantenendo sempre l'incarico di Capo Ufficio del II Ufficio.

LA NOVITÀ DEL SACERDOZIO DI CRISTO*

In un certo senso, niente è più antico del sacerdozio, niente è più nuovo del sacerdozio di Cristo. Il sacerdozio è un'istituzione antichissima. La preoccupazione dei rapporti con Dio si è manifestata sin dalle origini del genere umano come tratto fondamentale della vita spirituale dell'uomo, e questa preoccupazione si è tradotta presto nella vita sociale con l'istituzione di sacerdoti, cioè di uomini specializzati per il culto divino. Il sacerdozio non è stato una invenzione della Bibbia, ma è più antico di essa. Non era un privilegio del popolo eletto: la Bibbia parla anche di sacerdoti pagani; anzi, i primi sacerdoti di cui parla la Sacra Scrittura non erano israeliti. Il primo nominato è Melchisedech, re di Salem (*Gn* 14, 18); poi appaiono i sacerdoti egiziani, nella storia di Giuseppe (*Gn* 41, 45. 50; 46, 20; 47, 22. 26); poi un sacerdote madianita, nella storia di Mosè (*Es* 2, 16; 3, 1). Il sacerdozio levitico si presenta più tardi e non costituisce una novità. Le mansioni dei sacerdoti ebrei erano simili a quelle dei sacerdoti pagani. Gli uni come gli altri erano incaricati del culto nel santuario, dovevano trasmettere gli oracoli divini a chi si recava a consultare la divinità, offrivano i sacrifici e avevano la responsabilità di diverse osservanze.

Per natura le istituzioni sono stabili e tendono a conservarsi. Questo è specialmente vero del sacerdozio, istituzione sociale sacra. Per tale ragione si osserva una forte tendenza a concepire il sacerdozio sempre nello stesso modo e a far assomigliare dunque il sacerdozio di Cristo a quello levitico. Invece il sacerdozio di Cristo si presenta nel Nuovo Testamento come una stupenda novità. Non si inserisce nei testi come una cosa che vada da sé e che prolunghi semplicemente l'istituzione antica. Al contrario, il Nuovo Testamento segna una

* L'articolo è una sintesi, pubblicata prima su *La Civiltà Cattolica* 149 (1998 I) 16-17, della relazione tenuta al Convegno dell'Apostolato della Preghiera (21 settembre 1997) nell'ambito del Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna.

rottura, che, a prima vista, pare completa. Il sacerdozio di Cristo è tanto nuovo che non sembra affatto essere un sacerdozio. I Vangeli non parlano di sacerdozio a proposito di Gesù e neanche per gli apostoli. Tanti titoli vengono attribuiti a Gesù: Maestro, Profeta, Figlio di Davide, Figlio dell'uomo, Messia, Signore, Figlio di Dio; ma tra tutti questi titoli non si trova mai, nei racconti evangelici, quello di sacerdote o di sommo sacerdote.

Questa assenza dei termini indica chiaramente la consapevolezza, da parte della Chiesa primitiva, di una novità tanto forte che non era possibile, in un primo momento, esprimerla con le parole antiche. È stata necessaria una radicale rielaborazione delle categorie sacerdotali perché la loro applicazione al mistero di Cristo diventasse possibile. Tale rielaborazione richiese parecchi anni. La sua utilità però si rivelò di primaria importanza per l'approfondimento della fede in Cristo. Il risultato finale è che il solo trattato metodico di cristologia presente nel Nuovo Testamento è un trattato di cristologia sacerdotale, che si trova nella Lettera agli Ebrei. In altri scritti del Nuovo Testamento la cristologia occupa parecchio spazio, ma non è mai sviluppata così ampiamente in modo sistematico.

CRISTO MEDIATORE DELLA NUOVA ALLEANZA

Se si vuole esprimere in una breve formula la novità del sacerdozio di Cristo, si può dire: è il sacerdozio della nuova alleanza. Nell'Ultima Cena, infatti, preso il calice, Gesù disse: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi» (*Lc* 22, 20; cf. *1 Cor* 11, 25). Cristo è sacerdote nuovo, perché è «mediatore di una nuova alleanza» (*Eb* 9, 15).

L'insistenza sulla mediazione e sull'alleanza costituisce già una prima innovazione nei confronti dell'Antico Testamento. In quel tempo, infatti, il legame tra sacerdozio e alleanza, che certamente esisteva, non veniva espresso. Al Sinai, secondo il racconto biblico, la conclusione della prima alleanza si era effettuata senza l'intervento dei sacerdoti (*Es* 24, 4-8), benché fossero stati menzionati prima (*Es* 19,

22. 24). Quando si parlava di sacerdoti, l'aspetto su cui si volgeva maggiormente l'attenzione non era quello di una mediazione di alleanza, ma quello del culto divino. Il sacerdozio veniva considerato anzitutto un grande onore a causa del rapporto privilegiato dei sacerdoti con Dio, i quali erano sacerdoti *per Dio*. A Mosè, Dio aveva detto: «Fa' avvicinare Aronne e i suoi figli con lui perché siano miei sacerdoti» (*Es* 28, 1; cf. anche 29, 1). Ai sacerdoti era riservato il diritto di offrire a Dio i sacrifici e di entrare nella sua casa. Il sommo sacerdote aveva il privilegio di penetrare, una volta l'anno, nella parte più sacra del Tempio e di avvicinarsi al trono di Dio. Perciò appariva come un essere quasi celeste, innalzato al di sopra di tutto il popolo. Quando il Siracide si mette a parlare di Aronne, la prima parola che gli viene in mente è proprio il verbo «innalzare». Dio «innalzò Aronne» (*Sir* 45, 6). Poi con entusiasmo il Siracide descrive la gloria sacerdotale di Aronne, espressa da paramenti maestosi che «mai un estraneo ha indossato» (*Sir* 45, 7-13). Il suo entusiasmo non è meno grande nei confronti del sommo sacerdote del suo tempo, Simone, che egli paragona a un «sole sfolgorante» (*Sir* 50, 7).

Nell'Ultima Cena, invece, Gesù si presentò in tutta semplicità «come colui che serve» (*Lc* 22, 27), che serve cioè i suoi discepoli. Nell'istituzione dell'Eucaristia esprime e rafforzò una duplice relazione: prima, la sua relazione con Dio, suo Padre, nella preghiera di rendimento di grazie e, subito dopo, la sua relazione con i discepoli, ai quali diede se stesso, il suo corpo e il suo sangue. Questa seconda relazione ebbe un'espressione molto più forte della prima.

In modo analogo la Lettera agli Ebrei sostituì la visione unilaterale del sacerdozio, quale veniva espressa nell'Antico Testamento, con una prospettiva bilaterale. L'autore insiste sulla mediazione, dicendo che «ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio» (*Eb* 5, 1). Invece di dire costituito *per Dio*, come era prescritto nell'Antico Testamento (cf. *Es* 28, 1; 29, 1), l'autore dice «costituito *per gli uomini*» e soltanto dopo precisa l'altro lato della mediazione, parlando delle relazioni con Dio. A Cristo applica per tre volte il titolo di

«mediatore», che non si trova mai nel Pentateuco e solo una volta negli altri scritti dell'Antico Testamento, cioè in un augurio ritenuto inattuabile; parlando di Dio, Giobbe esclama: «Ah! se ci fosse tra noi due un mediatore!» (*Gb* 9, 33), facendo capire che non c'era. La Lettera agli Ebrei, invece, afferma che Cristo è mediatore e non dice soltanto «mediatore», ma aggiunge sempre «di alleanza» (*Eb* 8, 6; 9, 15, 12, 24), perché lega fortemente il sacerdozio all'alleanza. Di tutti gli scritti del Nuovo Testamento è quello che parla più frequentemente di alleanza: il termine greco *diathēkē* che designa l'alleanza vi si trova ripetuto 17 volte, mentre per tutto il resto del Nuovo Testamento si contano soltanto altre 16 ricorrenze.

IL NUOVO CONCETTO DI SANTIFICAZIONE

Da questa prima innovazione, che riguarda il modo di concepire il sacerdozio, ne derivano molte altre. Mentre l'Antico Testamento sottolineava la necessità, per il sacerdote, di mantenersi separato dagli altri, il Nuovo Testamento insiste, al contrario, sulla necessità dell'unione fraterna del sacerdote con tutti i membri del popolo di Dio.

L'Antico Testamento si preoccupava anzitutto della relazione tra il sacerdote e Dio. Per questa ragione cercava di preservare il sacerdote da ogni contatto che potesse intaccare la sua consacrazione e togliergli quindi l'idoneità per il culto divino. Tutti erano convinti che, per essere ammessi ad accostarsi alla tremenda santità di Dio, era indispensabile una speciale consacrazione o santificazione. Non essendo in grado di procurare una santificazione interna che raggiungesse la coscienza, l'Antico Testamento proponeva e richiedeva una santificazione esterna, ottenuta per mezzo di separazioni rituali. C'era tutto un sistema di tali separazioni, una specie di piramide costituita da successivi gradini. Una prima separazione era stabilita tra il popolo d'Israele e le altre nazioni; Israele era il popolo eletto, messo a parte per appartenere a Dio. Poi, tra le dodici tribù che lo formavano, quella di Levi era stata separata dalle altre per essere applicata al servizio del Tempio. In questa tribù, una famiglia

aveva ricevuto una consacrazione particolare, che la metteva su un gradino ancora più alto. In questa famiglia veniva scelto il sommo sacerdote, il quale si trovava in cima alla piramide. I riti della sua consacrazione vengono descritti in modo minuzioso nei libri dell'E-sodo (*Es* 29) e del Levitico (*Lv* 8-9): bagno rituale per purificarlo dai contatti con il mondo profano, unzione che lo impregnava di santità, vesti che esprimevano la sua appartenenza al mondo sacro, molteplici sacrifici rituali. Severe prescrizioni lo obbligavano poi a conservare questa consacrazione, che esigeva la separazione dal mondo profano. Non gli era permesso fare il lutto nemmeno per suo padre o sua madre, avvicinandosi alla salma (*Lv* 21, 11), perché questo sarebbe stato per lui un contatto con la morte e quindi un'impurità inconciliabile con il culto. Tra la corruzione della morte e la santità del Dio vivo veniva percepita un'assoluta incompatibilità.

Nel sacerdozio di Cristo, invece, l'insistenza sulla mediazione cambia completamente la prospettiva e la rinnova in modo radicale. Il concetto di santificazione per mezzo di riti di separazione viene eliminato; al suo posto subentra quello di santificazione per mezzo di un dinamismo di comunione, la cui manifestazione più intensa è proprio l'Eucaristia. Molto significativa in proposito è la frase della Lettera agli Ebrei in cui troviamo il primo accenno al sacerdozio di Cristo: l'autore vi afferma che, «per diventare un sommo sacerdote», Cristo «doveva rendersi in tutto simile ai fratelli» (*Eb* 2, 17). Il contesto fa capire che «in tutto» non si riferisce soltanto alla natura umana che Cristo ha preso nel mistero dell'Incarnazione, ma anche e soprattutto agli aspetti più penosi e umilianti della nostra esistenza: le prove, le sofferenze e la morte. Cristo ha sperimentato la morte (cf. *Eb* 2, 9), è stato «reso perfetto mediante la sofferenza» (*Eb* 2, 10). «Per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (*Eb* 2, 18). Un tale modo di «diventare sommo sacerdote» è diametralmente opposto al concetto antico: invece di una separazione rituale, troviamo una solidarietà esistenziale; invece di un innalzamento al di sopra degli altri, troviamo un estremo abbassamento; invece di una

proibizione di ogni contatto con la morte, troviamo, l'esigenza di accettare la sofferenza e la morte.

Gesù non occupava un posto particolare nel sistema delle separazioni rituali. Infatti egli non era di famiglia sacerdotale: non apparteneva alla tribù messa a parte per il culto divino. Non lo si vide mai manifestare qualsiasi preoccupazione di purità rituale; non esitava a toccare un lebbroso (*Mc* 1, 41), né a prendere per mano una morta (*Mc* 5, 41); mangiava con i pubblicani e i peccatori (*Mc* 2, 16; *Lc* 15, 1-2): tutti contatti che sembravano incompatibili con la partecipazione al culto divino e perciò provocavano lo scandalo da parte dei farisei. La solidarietà esistenziale di Gesù con i più miserabili degli uomini raggiunse il culmine nella sua morte sul Calvario, che egli rese presente in anticipo nell'Ultima Cena, quando diede ai discepoli il suo sangue versato. La morte di Gesù non ebbe niente di un « sacrificio » nel senso antico della parola. Anzi, ne fu esattamente l'opposto: l'esecuzione di una condanna. Un sacrificio era un atto di consacrazione rituale glorificante; veniva effettuato nel luogo santo; il fumo che saliva allora verso il cielo simboleggiava l'innalzamento della vittima sino al trono celeste di Dio (cf. *Gn* 8, 21). Al contrario, l'esecuzione di una condanna era un atto di « dissacrazione », un atto di rigetto completo e definitivo, quanto mai infamante; perciò lo si effettuava fuori della città santa. Gesù non morì in un luogo santo, ma sul patibolo « fuori della porte della città » (*Eb* 13, 12; cf. *Lv* 24, 14). La sua morte lo escludeva per sempre dal culto sacerdotale antico.

In quel tempo la dignità sacerdotale era considerata dagli ebrei la più alta fra tutte. Sin dall'epoca dell'esodo, essa aveva suscitato ambizioni e gelosie (cf. *Nm* 16, 17; *Sir* 45, 18). Dopo il ritorno dall'esilio, le rivalità si erano fatte ancora più aspre. Ne danno testimonianza i libri dei Maccabei e lo storico Giuseppe Flavio. Per innalzarsi alla posizione di sommo sacerdote gli ambiziosi adoperavano tutti i mezzi, anche i più disonesti e crudeli, come la corruzione e l'omicidio (cf. 2 *Mac* 4, 7-8. 24-26. 32-34). Gesù invece scelse il cammino inverso, quello dell'accettazione volontaria dell'umiliazione. Lungi dal

cercare per sé una posizione più alta, «spoglio se stesso, assumendo la condizione di servo» e «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte in croce» (*Fil* 2, 7-8). Rinunciò così a ogni privilegio e si rese «in tutto simile ai fratelli» (*Eb* 2, 17); anzi si mise all'ultimo posto: in questo consistette la sua consacrazione sacerdotale. Era una novità assoluta, una novità tremendamente esigente, che sconvolgeva il modo di intendere il sacerdozio, dando un'importanza fondamentale al compito di mediazione e quindi a un dinamismo di comunione.

LA NOVITÀ DELL'OBLAZIONE SACERDOTALE DI CRISTO

Dallo stesso fatto veniva messo in atto un nuovo concetto dell'oblazione sacerdotale, cioè del sacrificio. Tutto è cambiato: nuovo è lo scopo ricercato dall'oblazione; nuovo il contenuto dell'offerta; nuovo il mezzo per attuarla; nuovo il dinamismo che ne risulta.

Nuovo scopo dell'oblazione. Il modo spontaneo di intendere le oblazioni sacrificali consiste nel considerarle come regali offerti a Dio in vista di accattivarsi il suo favore. Il rapporto tra l'offerente e Dio viene concepito sul modello dei rapporti tra due persone umane o due gruppi umani, che cercano di vivere in buona armonia. Il racconto biblico del sacrificio di Noè dopo il diluvio suggerisce questa prospettiva. Noè si mostra generoso con Dio, offrendo olocausti. Dio ne odora la soave fragranza, e la soddisfazione che ne prova lo porta ad essere, a sua volta, generoso con gli uomini (*Gn* 8, 20-22), prendendo un impegno (*brît*) in loro favore. I sacrifici di espiazione per i peccati possono, similmente, essere presentati come regali offerti a Dio per fargli dimenticare i peccati. A un Dio giustamente irritato dalle colpe commesse, vengono presentate oblazioni gradite, con la speranza di «placare la sua ira»; oppure i sacrifici cruenti vengono considerati come sostituzione di un castigo meritato dall'offerente.

Si potrebbe discutere a lungo su queste concezioni, che possono contenere qualche elemento valido; nell'insieme però, il Nuovo Testa-

mento – e in particolare la Lettera agli Ebrei – dimostra chiaramente la loro insufficienza. Negli Atti degli Apostoli, san Paolo si oppone fermamente alla pretesa umana di regalare qualcosa a Dio: sia una casa, sia alimenti. Egli dice: « Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa » (*At* 17, 24-25). Questa dichiarazione del discorso all'Areopago contesta radicalmente il concetto ordinario di culto reso a Dio in un tempio, per mezzo di oblazioni sacrificali.

Le oblazioni non servono a Dio e non possono cambiare le sue disposizioni verso di noi. Secondo la lettera agli Ebrei, la finalità delle oblazioni non è di provocare un cambiamento nell'atteggiamento di Dio, bensì di ottenere una trasformazione interiore dell'offerente. L'autore critica le oblazioni antiche perché « non potevano rendere perfetto, nella coscienza, l'offerente » (*Eb* 9, 9). Egli concede loro una qualche efficacia per la « purificazione nella carne » (9, 13), cioè per la purità rituale, condizione per la partecipazione al culto esterno; ma osserva a più riprese la loro radicale inefficienza per la purificazione delle coscienze (10, 1-2. 4. 11) e quindi per l'autentica relazione con Dio. Invece l'oblazione di Cristo è stata valida perché è stata una trasformazione di Cristo stesso. La Lettera agli Ebrei ci insegna che, per mezzo della sua oblazione, Cristo è stato « reso perfetto » (5, 9; cf. 2, 10; 7, 28). Anziché essere un tentativo umano di cambiare le disposizioni di Dio, la sua oblazione consistette nell'aprire se stesso all'azione di Dio, con amore riconoscente e piena docilità, affinché la sua natura umana fosse trasformata e resa perfetta, e diventasse così « causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono » (*Eb* 5, 9-10).

Nuovo contenuto dell'oblazione. Questo cambiamento radicale di prospettiva porta con sé ovviamente un cambiamento del contenuto dell'oblazione. Su questo punto, la Lettera agli Ebrei critica fortemente il culto antico. Il gran difetto del culto sacrificale antico era di

essere irrimediabilmente esterno. Si offrivano cose materiali, si compivano cioè riti esterni (*Eb* 9, 10). Il sommo sacerdote entrava nel santuario «con sangue altrui» (*Eb* 9, 25), cioè «il sangue di capri e di vitelli» (9, 12. 13. 19). Un'oblazione personale non era possibile, perché il sacerdote non era né degno di essere offerto né capace di offrire se stesso. Non era degno, perché era peccatore come gli altri uomini: siccome l'offerta presentata a Dio doveva essere «senza macchia», il sacerdote non costituiva una vittima sacrificale accettabile. La Legge gli prescriveva di offrire prima per i suoi peccati, poi per quelli del popolo (*Lv* 9, 7; 16, 6. 15). D'altra parte, essendo peccatore, il sacerdote non aveva in sé la forza di carità indispensabile per innalzarsi fino a Dio; la sua attività consisteva quindi nel compiere riti esterni. Tale liturgia non raggiungeva realmente Dio e non poteva avere una reale efficacia per le persone umane.

L'oblazione di Cristo invece fu quanto mai personale. Lo si vide all'Ultima Cena. Egli prese il proprio corpo, il proprio sangue. In un atteggiamento di amore riconoscente, li mise a disposizione dell'amore che viene da Dio e li diede poi ai discepoli. La Lettera agli Ebrei dichiara che Cristo «offrì se stesso» (*Eb* 9, 14). Entrò nel santuario «non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue» (*Eb* 9, 12). Fece «una volta sola [...] il sacrificio di se stesso» (*Eb* 9, 26), «l'offerta del suo corpo» (*Eb* 10, 10). Era in grado di effettuare questa oblazione personale perché era perfettamente degno di presentarsi a Dio, essendo «senza macchia» (*Eb* 9, 14), «santo, innocente» (*Eb* 7, 26), indenne da ogni complicità con il peccato (cf. *Eb* 4, 15). «Chi di voi – diceva Gesù ai giudei – può convincermi di peccato?» (*Gv* 8, 46). San Pietro lo chiama «agnello senza difetti e senza macchia» (*1 Pt* 1, 19) e san Paolo «colui che non aveva conosciuto peccato» (*2 Cor* 5, 21). D'altra parte, egli non era soltanto vittima gradita a Dio, ma anche sacerdote capace di innalzare la vittima, perché accoglieva nel suo cuore tutta la forza della carità divina.

Nuovo modo di offrire. Per l'attuazione di un sacrificio, l'elemento più importante non è la cosa offerta, bensì il mezzo adoperato per farla pervenire presso Dio. Nel culto antico, per far salire la vittima

fino al trono celeste di Dio, i sacerdoti avevano a disposizione il fuoco dell'altare. Grazie a questo fuoco, le bestie immolate, portate sull'altare degli olocausti, si trasformavano in fumo che si innalzava verso il cielo e poteva così venire respirato da Dio come un « profumo gradito » (*Es* 29, 18). Occorre notare, in proposito, che, secondo le tradizioni bibliche, il fuoco dell'altare non era un fuoco qualsiasi che si sarebbe potuto lasciare spegnere e poi riaccendere. Per far salire l'offerta presso Dio, occorreva un fuoco che fosse venuto da Dio stesso. Soltanto un fuoco sceso dal cielo è capace di risalire al cielo e di portarvi con sé le oblazioni. Per questo motivo, il libro del Levitico sottolinea che il culto sacrificale del popolo di Dio si effettuava per mezzo di un fuoco venuto da Dio. Infatti, secondo il racconto biblico, per l'inaugurazione di questo culto, « un fuoco era uscito dalla presenza del Signore e aveva consumato sull'altare l'olocausto e i grassi » (*Lv* 9, 24). Il culto del tempio di Salomone veniva situato nella stessa prospettiva. Il giorno della dedicazione, « appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco, che consumò l'olocausto e le altre vittime » (*2 Cr* 7, 1). Secondo le prescrizioni della Legge, il fuoco celeste venuto sull'altare vi era alimentato con cura, per poter servire in continuazione ai sacrifici. Un precetto del Levitico prescriveva che il fuoco fosse sempre tenuto acceso sull'altare e non lo si lasciasse mai spegnere (*Lv* 6, 5-6). L'importanza attribuita a queste tradizioni appare chiaramente in una leggenda pittoresca, riferita in *2 Mac* 1, 18-36.

In questi testi dell'Antico Testamento si manifesta un'intuizione profonda riguardo alla natura dell'oblazione sacrificale, un'intuizione che dobbiamo accuratamente riscoprire, perché l'abbiamo lasciata perdere. Il termine « sacrificio » infatti non è più capito bene; nel linguaggio corrente è diventato un concetto negativo, che designa una privazione penosa. Perciò è ormai opportuno sostituirlo con la parola « oblazione » oppure « offerta ». Di per sé, tuttavia, « sacrificio » esprime meglio la realtà intesa, perché, lungi dal significare « privazione », designa un atto di valore molto positivo, l'atto cioè di rendere sacra qualche cosa. « Sacrificare » vuol dire « rendere sacro », come

«purificare» vuol dire «rendere puro» e «semplificare» «rendere semplice». La Bibbia ci fa capire che il «sacrificare» è un'impresa grande, un atto positivo; tanto grande e positivo che l'uomo, da solo, è assolutamente incapace di compierlo. Chi si credesse capace di fare un sacrificio, un'oblazione sacrificale, si troverebbe nell'illusione. Soltanto Dio, infatti, può rendere sacro qualcosa, comunicando la sua santità. L'oblazione sacrificale è un atto cioè che valorizza immensamente una realtà o una persona, proprio perché la permea di santità divina. L'uomo non è in grado di compiere quest'azione perché non può disporre, a suo arbitrio, della santità; può soltanto presentare un'offerta, non la può rendere sacra. Perché l'offerta diventi sacra occorre un intervento di Dio stesso occorre che Dio prenda l'offerta, la trasformi e la faccia salire presso di sé per mezzo del suo fuoco divino. Era questa l'intuizione dell'Antico Testamento, la quale conserva sempre la sua validità.

Questa intuizione però rimaneva a metà strada, perché il fuoco divino veniva concepito in modo materiale. Per la folgore caduta una volta dal cielo sull'altare degli olocausti, i sacerdoti ebrei ritenevano di avere a disposizione una forza divina nel fuoco adoperato per i sacrifici. L'autore della Lettera agli Ebrei si liberò da questo concetto rudimentale. Meditando sul mistero pasquale di Cristo, scoprì il senso del simbolo: il fuoco di Dio non è la folgore che piomba dalle nubi, ma è lo Spirito Santo, Spirito di santificazione, capace di attuare la trasformazione sacrificale, comunicando all'offerta la santità di Dio. Perciò l'autore scrisse che Cristo «con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio» (*Eb* 9, 14). Di tale frase san Giovanni Crisostomo fa questo commento: «L'espressione 'per mezzo dello Spirito Santo' dimostra che l'offerta non è stata effettuata per mezzo del fuoco o di altre cose». Nessuna forza materiale, nemmeno quella del fuoco, è in grado di far salire un'offerta fino a Dio, perché non si tratta di un viaggio nello spazio. Per accostarsi a Dio, l'uomo ha bisogno di uno slancio interno, non di un movimento esterno; di una trasformazione del cuore, non di una combustione fisica. Chi opera questa trasformazione e comunica questo slancio è lo Spirito di Dio.

Per capire meglio in che modo si sia attuata l'azione dello Spirito Santo nell'oblazione sacerdotale di Cristo, e quindi in che modo la dobbiamo accogliere anche noi nella nostra vita, ci conviene ricorrere al cap. 5 della Lettera agli Ebrei, dove possiamo osservare i tratti esistenziali dell'offerta di Cristo. Vi troviamo una descrizione drammatica della Passione, la quale completa il racconto dell'Ultima Cena, mostrandoci un altro aspetto degli eventi. L'autore situa l'oblazione di Cristo «nei giorni della sua vita terrena» (*Eb* 5, 7). Questa indicazione ci aiuta ad approfondire il mistero. Ci mostra infatti che l'offerta di Cristo non fu lo slancio facile di un essere tutto spirituale, che si sarebbe innalzato fino a Dio senza incontrare nessuna difficoltà. Fu, al contrario, una lotta faticosa, una trasformazione dolorosa, attraverso sofferenze e lacrime. Per Gesù il punto di partenza dell'oblazione non fu glorioso, bensì umilissimo. Egli aveva assunto realmente la nostra carne fragile, debole, mortale (cf. *2 Cor* 1, 3, 4). Perciò si trovò in una situazione di angoscia tremenda, quella di un uomo che deve lottare contro la morte, e quindi «offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime» (*Eb* 5, 7). L'oblazione di Cristo si attuò per mezzo di una offerta di preghiere e fu oblazione del cuore.

Cristo si è presentato: «Ecco, io vengo a fare la tua volontà» (*Eb* 10, 9; *Sal* 40, 8-9). Alle molteplici oblazioni esterne del culto antico, egli ha sostituito l'oblazione del suo cuore, accettando che lo Spirito Santo effettuasse nel suo cuore umano la trasformazione dolorosa che era necessaria per procurare ai peccatori il «cuore nuovo» promesso da Dio (*Ez* 36, 26). La sua oblazione fu oblazione del cuore, non nel senso che si fosse limitata a un atteggiamento interno, ma nel senso che si effettuò nella parte più intima del suo animo per estendersi a tutto il suo essere umano, a tutto il suo agire e patire. L'oblazione realizzata a questa profondità ha avuto come risultato che Cristo «imparò l'obbedienza dalle cose che patì» (*Eb* 5, 8). Ecco il compimento, nel cuore umano di Cristo, della profezia della nuova alleanza: avendo imparato l'obbedienza, Cristo ha la Legge di Dio scritta in modo nuovo nel suo cuore d'uomo, come aveva predetto Geremia (*Ger* 31, 33).

NUOVO DINAMISMO MESSO IN MOTO

Queste considerazioni ci portano a constatare ancora un'altra novità, cioè che nell'oblazione sacerdotale di Cristo si è realizzata una sorprendente unione tra docilità verso Dio e solidarietà con i peccatori, e questa unione è diventata la sorgente di un nuovo dinamismo di alleanza. Nella prospettiva dell'Antico Testamento non si vedeva nessuna possibilità di mettere insieme questi due orientamenti: per stare con Dio pareva necessario combattere contro i nemici di Dio. Per questo motivo, dopo l'idolatria del vitello d'oro, i leviti non soltanto si erano separati dai loro fratelli peccatori, ma li avevano sterminati e avevano così ottenuto il sacerdozio (*Es* 32, 26-29). Similmente Finees nell'episodio di Baall-Peor (*Nm* 25, 5-13). Gesù invece ha ottenuto il suo sacerdozio in un modo inverso: per mezzo di una completa solidarietà con i peccatori. Egli sapeva che la sua missione, affidatagli dal suo Padre celeste, era di «salvare ciò che era perduto» (*Lc* 19, 10) e che Dio non voleva il sacrificio rituale, ma la misericordia (*Mt* 9, 13; 12, 7; *Os* 6, 6). Quindi la sua docilità filiale, lungi dall'ostacolare la solidarietà con i peccatori, lo ha spinto a portarla all'estremo. Invece di escludersi a vicenda, le due disposizioni d'animo si sono rafforzate mutuamente. Per corrispondere pienamente all'amore del Padre, Gesù ha dato la propria vita per i suoi fratelli peccatori. Per salvare i fratelli, Gesù è stato obbediente al Padre sino alla morte (*Fil* 2, 8). Così nell'oblazione sacerdotale di Cristo sono state saldate insieme le due dimensioni dell'amore — per Dio e per il prossimo —, alle quali corrispondono le due dimensioni, verticale e orizzontale, della croce. Il sacerdozio di Cristo è ormai caratterizzato dall'unione indissolubile di queste due dimensioni e perciò mette in moto un potente dinamismo di riconciliazione e di comunione. Si tratta veramente del dinamismo della nuova alleanza, che tende a superare tutte le separazioni e a radunare tutte le persone nell'amore che viene da Dio. Questo dinamismo ci viene comunicato dall'Eucaristia, sacramento di comunione.

CONCLUSIONE

L'oblazione sacerdotale di Cristo ha come risultato definitivo la sua attuale posizione di mediatore perfetto, dotato di insuperabili capacità di relazione. Nella Lettera agli Ebrei due aggettivi esprimono queste capacità: Cristo è diventato sommo sacerdote « fedele » e « misericordioso » (*Eb* 2, 17). Il primo aggettivo, « fedele », esprime la capacità riguardo alle relazioni con Dio: « fedele nelle cose che riguardano Dio ». L'altro aggettivo, « misericordioso », esprime la capacità di comprensione, di compassione e di aiuto per noi uomini. Negli eventi della passione e della glorificazione di Cristo questa duplice capacità è stata portata al culmine.

« A causa della morte che ha sofferto », Gesù è ormai « coronato di gloria e di onore » (*Eb* 2, 9); Dio lo ha proclamato « sommo sacerdote » (*Eb* 5, 10), « in qualità di Figlio costituito sopra la propria casa » (*Eb* 3, 6). La relazione di Cristo con Dio è la più stretta possibile, poiché Cristo è Figlio nel senso più pieno della parola; egli è « il Figlio di Dio » (*Eb* 4, 14), « irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza » (*Eb* 1, 3). Per mezzo della Passione la natura umana di Cristo è stata innalzata nella pienezza della gloria filiale (cf. *Eb* 5, 5; *Rm* 1, 4; *Fil* 2, 8-9). Ne risulta che la filiazione divina conferisce al suo sacerdozio un valore unico, inimmaginabile prima, per le relazioni con Dio. D'altra parte, Cristo ha acquisito, per mezzo delle sue sofferenze e della sua morte, una capacità estrema di compassione e di misericordia verso di noi: « Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato » (*Eb* 4, 15). « Proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova » (*Eb* 2, 18).

Nel mistero pasquale di Cristo, reso presente nell'Eucaristia, la relazione con gli uomini e la relazione con Dio sono state condotte simultaneamente, l'una per mezzo dell'altra, alla loro perfezione. Tutte le separazioni antiche sono state abolite. Una « via nuova e

vivente» esiste ormai per la comunicazione tra gli uomini e Dio (*Eb* 10, 20). Questa via è Cristo stesso, sacerdote perfetto, che nell'Eucaristia mette a nostra disposizione le sue stupende capacità di relazioni, acquisite a caro prezzo, affinché propaghiamo nel mondo la comunione nell'amore.

Albert VANHOYE, S. I.



CD-ROM: IUS CANONICUM ET IURISPRUDENTIA ROTALIS

☐ **In hoc CD-ROM adsunt reproducta:**

- Codex iuris canonici anni 1917.
- Codex iuris canonici anni 1983.
- Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium anni 1991.
- Decreta interpretativa canonum Codicis Iuris Canonici anni 1917 et Codicis Iuris Canonici anni 1983 data a Pontificio Consilio de legum textibus interpretandis.
- Constitutio Apostolica « Provida Mater Ecclesia » anni 1936.
- Motu Proprio « Causas matrimoniales » anni 1971.
- « Normae Rotae Romanae Tribunalis » annorum 1934 et 1994.
- Iurisprudentia Rotalis de merito scilicet « Decisiones seu sententiae selectae Rotae Romanae Tribunalis » quae prodierunt ab anno 1966 ad annum 1990.
- Iurisprudentia Rotalis de ritu seu Decreta Rotalia antea numquam publicata annorum 1966-1990.
- Doctrina citata a iurisprudentia Rotali de merito in tribus archivis: magisterium ecclesiale, magisterium pontificium, auctores varii. Index analyticus textuum supra citatorum idiomate latino, italico, gallico, anglico, hispanico.

☐ **CD-ROM consuli potest uti sequitur:**

per indicem argumentorum iuxta capita nullitatis; per indicem analyticum argumentorum; per indicationem sententiae vel decreti rotalis; per nomen iudicis; per nomen Curiae; per indicationem canonis Codicum iuris canonici; per indicationem articuli textus Provida Mater, M.P. Causas matrimoniales, Normarum Rotalium; per indicationem doctrinae magisterii sive ecclesialis sive pontificii et auctorum; per concordantiam Codicis anni 1917 cum Codice anni 1983 et versa vice; per navigationem ipertextualem inter documenta cohaerentia.

☐ **Ex parte utentis requiruntur:**

Personal computer; Lector CD-ROM; Media operationis MS-DOS.

☐ **Pretium operis \$ USA 700.**

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

RITUALE ROMANUM

EX DECRETO SACROSANCTI OECUMENICI CONCILII VATICANI II RENOVATUM
AUCTORITATE PAULI PP. VI EDITUM IOANNIS PAULI PP. II CURA RECOGNITUM

ORDO CELEBRANDI MATRIMONIUM

EDITIO TYPICA ALTERA

Ordo celebrandi Matrimonium, ad normam decretorum Constitutionis de sacra Liturgia recognitus, quo ditior fieret et clarius gratiam sacramenti significaret, a Consilio ad exsequendam instaurationem liturgicam apparatus, anno 1969 publici iuris factus est a Sacra Rituum Congregatione in prima editione typica. Nunc vero, post experientiam pastorem plus quam vicennalem factam, opportunum visum est alteram parare editionem, attentis animadversionibus et suggestionibus, quae ad Ordinem meliorem reddendum hucusque ac undique pervenerunt.

Editio typica altera apparata est ad normam recentiorum documentorum, quae ab Apostolica Sede de re matrimoniali sunt promulgata, videlicet Adhortationis Apostolicae *Familiaris consortio* (diei 22 novembris 1981) et novi *Codici Iuris Canonici*.

Relatione habita ad priorem, haec editio altera sequentia praebet elementa peculiaria:

— editio ditata est amplioribus *Praenotandis*, sicut ceteri libri liturgici instaurati, ut aptius exponatur doctrina de sacramento, structura celebrationis immediate eluceat et opportuna suppeditentur pastoralia media ad sacramenti celebrationem digne praeparandam;

— modo clariore indicatae sunt aptationes Conferentiarum Episcoporum cura parandae;

— nonnullae inductae sunt variationes in textus, etiam ad eorum significationem profundius comprehendendam;

— adiunctum est novum caput (Caput III: Ordo celebrandi Matrimonium coram assistente laico) ad normam can. 1112 C.I.C.;

— ad modum *Appendicis* inserta sunt specimina Orationis universalis, seu fidelium necnon Ordo benedictionis desponsatorum et Ordo benedictionis coniugum intra Missam, occasione data anniversarii Matrimonii adhibendus.

Venditio operis fit cura Librariae Editricis Vaticanae